

STATUTO

KAIROS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANT'AGATA LI BATTIATI CT VIA
GIUSEPPE DE FELICE 9

Numero REA: CT - 355886

Codice fiscale: 05286360879

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-06-2015 - Statuto completo	2
--	---

	nomine nel Registro delle Imprese.	
	Art. 6 I comparenti convengono che il primo esercizio sociale	
	avrà fine al 31 dicembre 2015	
	Art.7 - Per quanto non espressamente previsto dal presente	
	atto e sottostante statuto, le parti fanno riferimento alle	
	norme di legge in materia di cooperazione ed al codice civile.	
	Art.8 - Le parti mi dichiarano che le spese di costituzione	
	della società - comprese quelle notarili - ammontano	
	approssimativamente ad euro millecentocinquanta/00.	
	STATUTO	
	DELLA SOCIETA' COOPERATIVA DENOMINATA	
	"KAIROS Società Cooperativa Sociale"	
	TITOLO I°	
	DENOMINAZIONE TIPO - MODELLO SOCIETARIO - SEDE DURATA	
	ART. 1 - COSTITUZIONE	
	Tra le parti è costituita la cooperativa, di solidarietà a	
	capitale variabile e con scopo mutualistico, denominata	
	"KAIROS Società Cooperativa Sociale".	
	ART. 2 - MODELLO SOCIETARIO E NORME APPLICABILI	
	Alla cooperativa, per tutto quanto non espressamente previsto	
	nel presente statuto e nei patti espressi nei regolamenti	
	attuativi, si applicano le leggi speciali in materia, nonché	
	le disposizioni previste dal Titolo VI del libro V del codice	
	civile ed, in quanto compatibili, dalle norme previste dalla	
	legge per le società a responsabilità limitata. Alla	

	cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di	
	cui alla L. 3 aprile 2001, n. 142 di riforma della figura del	
	socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni.	
	ART. 3 - SEDE	
	La cooperativa ha sede legale nel Comune di Sant'Agata Li	
	Battiate all'indirizzo denunciato e risultante dall'apposita	
	iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese ai sensi	
	dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice	
	civile.	
	La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo	
	dello stesso Comune con semplice decisione dell'Organo	
	amministrativo che è abilitato a produrre la dovuta	
	dichiarazione al Registro delle Imprese mentre spetta	
	all'Assemblea straordinaria dei Soci il trasferimento della	
	sede in un comune diverso. Sedi secondarie, succursali,	
	filiali, agenzie ed uffici di rappresentanza, sia in Italia	
	che all'Estero, potranno essere istituite e soppresse, nei	
	modi, forme e termini di legge, con decisione di esclusiva	
	competenza dell'organo amministrativo nei limiti e con	
	l'osservanza degli obblighi di legge.	
	ART. 4 - DURATA	
	La durata della cooperativa decorre dalla sua legale	
	costituzione fino al trentuno dicembre duemilasessantacinque,	
	salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato a norma di	
	legge. La società verrà sciolta anticipatamente per il	

	verificarsi di una delle cause indicate ai punti 1), 2), 3),	
	5), 6), 7) dell'art. 2484 c.c. nonché per la perdita	
	dell'intero capitale sociale.	
	TITOLO II°	
	SCOPO PREVALENZA - OGGETTO SOCIALE	
	ART. 5 - SCOPO MUTUALISTICO	
	La cooperativa non ha fine di lucro, è retta da scopo	
	mutualistico e svolge la propria attività mutualistica in	
	funzione del conseguimento dell' oggetto sociale di cui al	
	successivo art.6.	
	Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono	
	perseguire, tramite la gestione in forma associata e con la	
	prestazione della propria attività lavorativa, è l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo	
	svolgimento delle attività indicate nel successivo art.6	
	finalizzate all' inserimento e all' integrazione sociale e	
	lavorativa di persone svantaggiati come definiti ai sensi	
	degli art. 1 lettera B) e dell'art. 4 della legge n.381/91.	
	La cooperativa, per attuare lo scopo di cui all' art. 1 comma	
	1 lettera a) della legge della legge 381/91 potrà organizzarsi	
	in struttura comunitaria autogestita aperta, residenziale e	
	complementare ai servizi domiciliari ed realizzare tutte le	
	iniziative idonee a sostenere l'individuo in ogni situazione	
	di inadeguata assistenza familiare e tutte quelle iniziative	

	che consentono il rapporto organizzato tra anziani, portatori	
	di handicaps, emarginati e territorio quali: le comunità	
	alloggio per minori, centri di aggregazione giovanili, servizi	
	di animazione territoriale, comunità terapeutiche per soggetti	
	tossicodipendenti, comunità alloggio e centri diurni di	
	accoglienza per portatori di handicaps, servizi di assistenza	
	domiciliare e centri diurni per anziani, strutture comunitarie	
	semiresidenziali e residenziali.	
	Inoltre la Cooperativa si prefigge:	
	- di trovare sbocchi occupazionali per collocarvi le	
	prestazioni professionali e lavorative dei soci cooperatori	
	alle migliori condizioni economiche, professionali e di	
	mercato;	
	- assicurare continuità occupazionale e procurare, per mezzo	
	dell'attività sociale e tramite la gestione in forma	
	associata, comunque, vantaggi diretti ed immediati alle	
	economie dei singoli soci;	
	- di improntare la propria organizzazione, nella costituzione	
	e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, al conseguimento	
	della massima uguaglianza di diritti, doveri, remunerazione e	
	partecipazione alle decisioni, fra i soci quale che sia il	
	loro ruolo nel rispetto del principio di parità di trattamento	
	al rispetto del quale è obbligata ,demandandosi all' organo	
	amministrativo, la facoltà, nei limiti della compatibilità dei	
	regolamenti interni approvati o da approvarsi, di instaurare	

	ed eseguire rapporti mutualistici con i soci a condizioni tra	
	loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci, le	
	esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci	
	. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti	
	mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata	
	anche nella ripartizione dei ristorni.	
	La cooperativa, nello svolgimento della propria attività	
	mutualistica, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni	
	lavorative dei soci, ed intende orientare la propria gestione	
	al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico	
	prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del codice	
	civile.	
	La cooperativa potrà svolgere, nei limiti indicati dal	
	presente statuto, la propria attività avvalendosi anche di	
	soggetti terzi non soci. Le condizioni di tale rapporto	
	verranno stabiliti dall'organo amministrativo valutate le	
	esigenze dell'impresa cooperativa	
	La cooperativa, nello svolgimento della propria attività	
	mutualistica, ai fini previdenziali, dà applicazione integrale	
	al D.P.R. 30/04/1970 N. 602.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi mutualistici, come	
	disposto dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive	
	modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la	
	cooperativa un'ulteriore rapporto di lavoro, in forma	
	subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma	

	consentita dalla legislazione italiana (ivi compreso il	
	rapporto di collaborazione coordinata non occasionale).I	
	Criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività	
	mutualistica tra la cooperativa ed i soci saranno disciplinati	
	da appositi regolamenti interni redatti dall'organo	
	amministrativo ai sensi dell'art.47 del presente statuto ed	
	approvati dall'assemblea dei soci, con le maggioranze previste	
	per le assemblee straordinarie ai sensi dell'art. 6 della	
	legge 3 aprile 2001,n.142	
	La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al	
	rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per	
	ciò stesso la cooperativa con decisione dell'organo	
	amministrativo, potrà aderire ad una delle organizzazioni di	
	rappresentanza e tutela del movimento cooperativo ed ai suoi	
	organismi periferici nella cui giurisdizione insiste la sede	
	sociale della cooperativa ed alle sue articolazioni di	
	categoria o di settore, nonchè agli altri organismi economici,	
	consortili o sindacali che si propongano iniziative di	
	attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di	
	servizio.	
	La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il	
	potenziamento aziendale ai sensi dell' art. 4 della Legge	
	59/92.	
	La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di	

	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale ai sensi dell' art. 5 della Legge	
	59/92.	
	Art. 6 - OGGETTO	
	La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi	
	dei soci, intende svolgere le attività previste dall'art. 1,	
	comma 1, lettera a) e b) della legge n. 381/1991 consistenti	
	nella gestione di servizi nel comparto socio - sanitario -	
	assistenziale - educativo - formativo ed attività connesse,	
	avvalendosi anche di professionisti soci ai sensi dell'art. 10	
	della medesima legge. La Cooperativa organizzando strutture ed	
	attrezzando locali, stipulando convenzioni con enti pubblici e	
	privati, fornirà servizi sociali e medici a favore di minori,	
	ragazze madri e donne in difficoltà, soggetti con handicap	
	fisici, psichici e sensoriali, extracomunitari, anziani,	
	tossicodipendenti, detenuti ed ex detenuti, persone	
	svantaggiate e di turismo sociale con i servizi previsti dalle	
	leggi 214/79 - 215/79 - 68/81 - 78/81 - 87/81 - 64/84 - 14/86	
	- 16/86 - 22/86 - 27/90 - 216/91 - 216/94 e L.R - 285/97,	
	328/00, 104/92, 66/96, 269/98,68/99 nonché le leggi emanate	
	successivamente alle predette.	
	La Cooperativa, pertanto, fornirà servizi rivolti a diverse	
	tipologie di utenti:	
	1. Minori	
	- centri diurni, colonie diurne e residenziali di aggregazione	

	minorile e/o giovanile;	
	- centri d'ascolto per minori;	
	- attività di sostegno, accompagnamento e recupero scolastico;	
	- strutture ed iniziative a carattere animativo e culturale	
	finalizzate alla sensibilizzazione ed animazione della	
	comunità locale rispetto al problema della prevenzione del	
	disagio, e destinate a rendere la comunità locale più	
	consapevole della necessità di prestare maggiore attenzione e	
	accoglienza verso le persone in stato di bisogno e/o	
	svantaggiate;	
	- creazione, gestione e organizzazione di centri	
	polifunzionali;	
	- organizzare e gestire attività scolastiche ed	
	extrascolastiche non solo per l'infanzia ma anche per tutti	
	gli ordini di scuole e precisamente: scuola primaria,	
	secondaria di primo e secondo grado, scuola di addestramento	
	professionale ed indirizzi di studi e attività volte al	
	recupero delle abilità e conoscenze anche in concorso con	
	altri enti pubblici e privati;	
	- servizio di prevenzione e recupero dei minori a rischio di	
	devianza;	
	- organizza e gestisce progetti extracurricolari nelle scuole	
	che coinvolgono le più diverse e svariate discipline e ambiti;	
	- organizza e gestisce servizi riabilitativi;	
	- promuovere, organizzare e gestire, in proprio e per conto	

	terzi, asili nido, giardini per l'infanzia, scuole e centri	
	per l'infanzia; comunità familiari; comunità educative,	
	comunità di pronta accoglienza, comunità alloggio per	
	adolescenti, spazi per bambini e per famiglie, centri di	
	aggregazione per bambini, bambine e adolescenti, servizi	
	itineranti per l'infanzia e per l'adolescenza, scuole materne,	
	centri gioco con affido, servizi "tempo per le famiglie",	
	centri estivi, centri ricreativi, centri di prima accoglienza	
	per minori in attesa di giudizio, anche con servizio di	
	ristorazione;	
	- offrire interventi nel settore del tempo libero, soprattutto	
	dei giovani, con attività di animazione e gestione dei centri	
	giovanili, centri culturali, ecc., così come organizzare e	
	gestire servizi di informazione rivolti ai giovani (ad es.	
	informagiovani), in collaborazione con enti pubblici e	
	privati;	
	- creare ed organizzare spazi riservati all'incontro tra	
	bambini e tra genitori ed operatori (spazi gioco, alla	
	formazione, al dialogo e trattazione di tematiche	
	particolari);	
	- interventi di prevenzione e di rieducazione per bambini,	
	adolescenti ed adulti con disturbi organici e funzionali,	
	motori, sensoriali, psicomotori, psicolinguistici, della	
	comunicazione verbale, dell'apprendimento generale e	
	specifico, affettivi relazionali;	

	- servizi di indagini conoscitive e ricerche finalizzate per	
	rilevare disturbi organici e funzionali nell'età evolutiva al	
	fine di favorire la prevenzione e l'intervento precoce;	
	- servizi di refezione scolastica;	
	- costruire e/o gestire centri per la prevenzione delle	
	devianze minorili ed il recupero di giovani in rapporto con	
	l'autorità giudiziaria, anche mediante la formazione di equipe	
	socio psico pedagogiche favorendo il loro recupero ad una vita	
	integrata ed il loro reinserimento sociale mediante attività	
	didattiche, insegnamento, informazione, formazione	
	professionale, attività ricreative, animazione;	
	- effettuare prestazioni, anche a domicilio o presso centri	
	sportivi, ludoteche, di assistenza ed orientamento e	
	sorveglianza ai bambini;	
	- servizio di baby parking; Kinderheim;	
	- educativa domiciliare e di strada;	
	- azione di recupero dell'evasione scolastica, della	
	dispersione scolastica e disadattamento sociale anche	
	consorzandosi a progetti pubblici e privati attraverso i	
	progetti di rete;	
	- stimolare, promuovere, sostenere iniziative finalizzate al	
	superamento di situazioni emarginanti operando una fattiva	
	collaborazione con i consigli di quartiere;	
	- la creazione di equipe socio-psicopedagogiche che operano	
	nelle scuole;	

	- realizzare progetti individuali volti all'incremento	
	dell'autostima e alla promozione dell'autoefficacia, nonché	
	alla ricostruzione di una propria identità autonoma;	
	- fornire una struttura di contenimento e di stimoli adeguati	
	per il benessere psicofisico dei minori, individuando le	
	proprie risorse e valorizzando le competenze;	
	- servizio di medicina scolastica e programmi di screening;	
	- accompagnamento educativo e orientamento al lavoro di	
	adolescenti e giovani in particolare situazione di devianza;	
	- servizi di attività motoria;	
	- servizi di psicomotricità;	
	- servizi di musicoterapica e danza terapia;	
	- servizi di clown therapy;	
	- servizio di pet therapy;	
	- attività sportive;	
	- servizio di scuola bus per accompagnamento da e alla scuola;	
	- utilizzo delle nuove tecnologie in ambito didattico ed	
	educativo;	
	- servizi di attività ludico ricreativo connesse anche all'uso	
	di strumenti multimediali;	
	- organizzare e gestire attività e servizi per minori vittime	
	di abusi e maltrattamenti;	
	- servizi di sensibilizzazione sui fenomeni dello sfruttamento	
	della prostituzione, pornografia, turismo e violenza sessuale;	
	- elaborare e gestire progetti volti al sostegno, alla	

	crescita, alla promozione e alla integrazione socio educativa	
	e culturale nonché promuovere iniziative editoriali non solo	
	per mezzo delle nuove tecnologie ma anche attraverso i canoni	
	tradizionali	
	2. Famiglia	
	- creare attività, servizi e corsi di sostegno alla	
	genitorialità;	
	- organizzare, gestire centri di accoglienza madre-bambino con	
	particolare attenzione alle fasce deboli;	
	- offrire servizi di counseling attraverso la gestione,	
	formazione e supervisione di personale qualificato e servizio	
	di sostegno psicologico, diagnosi e valutazione psicologica,	
	di psicoterapia, psicologia clinica, abilitazione e	
	riabilitazione psicologica, didattica e formazione in	
	psicologia, psicologia del lavoro e delle organizzazioni,	
	psicologia dell'educazione e dell'orientamento, psicologia di	
	comunità, psicologia giuridica, psicologia della salute;	
	- gestione di servizi socio educativi rivolti ai minori e alle	
	loro famiglie e a quanti operano nel campo;	
	- organizzare e far conoscere una rete di "specialisti",	
	ovvero di persone e di servizi rivolti ai minori e alle	
	famiglie e ai giovani per indirizzarli;	
	- favorire e sviluppare iniziative sociali, culturali,	
	ricreative e di solidarietà;	
	- creazione e gestione di spazi e attività a sostegno delle	

	famiglie rivolte ai minori nel tempo libero;	
	- servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative	
	familiari;	
	- servizi di sostegno alle funzioni genitoriali;	
	- servizi educativi ed assistenziali territoriali, scolastici	
	e/o domiciliari;	
	- servizi a sostegno delle famiglie multi-problematiche volti	
	a garantire la cura, la sorveglianza, la salvaguardia e lo	
	sviluppo pedagogico educativo;	
	- gestione di corsi di formazione e aggiornamento intesi a	
	dare agli interessati una "qualificazione" utile per un lavoro	
	con i bambini, i giovani, gli adulti e per una maggiore	
	conoscenza dei rapporti madre bambino, nonché la formazione	
	professionale per università; enti pubblici e privati;	
	- elaborare e gestire progetti volti al sostegno, alla	
	crescita, alla promozione e alla integrazione socio educativa	
	e culturale.	
	3. Anziani	
	- erogazione di prestazioni socio-sanitario - educative, anche	
	a carattere continuativo, residenziale e/o semiresidenziale;	
	- erogazione di specifici interventi socio sanitario -	
	educative di assistenza domiciliare, prestazioni terapeutico-	
	riabilitative, anche a carattere infermieristico;	
	- stimolare, promuovere, sostenere iniziative finalizzate al	
	superamento di situazioni emarginanti operando una fattiva	

	collaborazione con i consigli di quartiere;	
	- fornire ai cittadini in età senile o post lavorativa punti	
	di riferimento per un corretto accesso ai servizi;	
	- garantire prestazioni di pronto intervento;	
	- organizzare, gestire, servizi aperti ad integrazione globale	
	dei servizi socio-sanitari pubblici onde promuovere e	
	realizzare un articolato sistema di risposte ai problemi della	
	popolazione anziana per circoscrivere l'istituzionalizzazione	
	e contrastare l'emarginazione ed il ricovero mantenendo	
	l'anziano nel proprio nucleo familiare;	
	- fornire a mezzo convenzioni con gli enti pubblici o con gare	
	di appalto servizi di assistenza domiciliare intesa come	
	complesso unitario di prestazioni assistenziali e sanitarie	
	oltre a mantenere l'utente nel proprio contesto sociale e	
	articolate prevalentemente nell'aiuto domestico e nel disbrigo	
	commissioni, nella fornitura di pasti caldi, raccolta	
	riconsegna di biancheria, disbrigo faccende domestiche, igiene	
	della casa e della persona, prelievi per esami clinici,	
	assistenza sanitaria di tipo infermieristico, riabilitazione	
	fisicomotoria, sostegno psicologico;	
	- servizio attività motoria;	
	- costruire con mezzi propri o con contributi pubblici alloggi	
	comunità per anziani non autosufficienti o parzialmente non	
	autosufficienti e collegati con un servizio di assistenza	
	continua di carattere sanitario, domestico, sociale;	

	- centri sociali di incontro con lo scopo di favorire processi	
	di socializzazione ed iniziative ricreative;	
	- servizio di telesoccorso;	
	- gestire servizi riabilitativi;	
	- servizi di assistenza domiciliare integrata;	
	- creare e gestire centri Casa Vacanze per anziani e case di	
	riposo;	
	- servizi presso soggiorni climatici;	
	- servizio di pet therapy;	
	- utilizzo di tecnologie in ambito didattico ed educativo;	
	- gestire centri diurni e notturni cogestiti per iniziative	
	assistenziali: servizio sociale, servizio di ristoro e	
	pernottamento temporaneo, servizio ambulatoriale, day hospital	
	e servizi di ospedale diurno con funzioni diagnostiche,	
	terapeutiche, riabilitative assistiti da equipe	
	pluridisciplinari, guardia medica diurna giornaliera a	
	domicilio;	
	- costruire con mezzi propri o con contributi regionali o	
	gestire a mezzo convenzioni di cui al decreto 26/71 con enti	
	pubblici case albergo;	
	- assicurare servizi vari, ivi compreso quello ristorativo, il	
	trasporto di persone anziane;	
	- comandare e mettere a disposizioni dei Comuni proprio	
	personale socio e volontario in base ad apposite convenzioni	
	nello spirito dell'art. 8 della L.R. 6.5.81 n. 87;	

	- elaborare e gestire progetti volti al sostegno, alla	
	crescita, alla promozione e alla integrazione socio educativa	
	e culturale.	
	4. Portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali,	
	organizza, gestisce, fornisce:	
	- interventi finalizzati al sostegno psicologico del soggetto	
	e dei suoi familiari per l'attuazione dei piani terapeutici	
	individualizzati;	
	- iniziative volte a facilitare il reinserimento nella	
	famiglia, nella scuola e nella realtà sociale, nonché	
	l'inserimento nel mondo del lavoro;	
	- soggiorni nelle comunità terapeutiche residenziali;	
	- accoglienza in comunità terapeutiche diurne ed aperte;	
	- prestazione di interventi socio terapeutico-riabilitativi;	
	- iniziative volte a facilitare il reinserimento nella	
	famiglia, nella scuola e nella realtà sociale, nonché	
	l'inserimento nel mondo del lavoro con percorsi di	
	orientamento e accompagnamento educativo individuale;	
	- soggiorni nelle comunità terapeutiche diurne ed aperte;	
	- la creazione di laboratori artigianali ed attività	
	lavorative volte alla reintegrazione sociale;	
	- promuovere l'istituzione del servizio terapeutico del	
	soggetto nel contesto sociale di nascita;	
	- impiantare e gestire comunità alloggio per soggetti con	
	disagio psichico;	

	- impiantare e gestire centri Casa Vacanza per soggetti con	
	disagio psichico;	
	- la cura e l'orientamento professionale, la qualificazione e	
	riqualificazione professionale fornendo anche occasione di	
	lavoro;	
	- la creazione di equipe socio-psico-pedagogiche che operano	
	nelle scuole;	
	- servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative	
	familiari;	
	- servizi educativi ed assistenziali scolastici;	
	- servizi educativi ed assistenziali domiciliari tendenti a	
	promuovere l'integrazione sociale nonché assistenza	
	igienicopersonale;	
	- garantire prestazioni di pronto intervento;	
	- servizi presso soggiorni climatici;	
	- servizi di trasporto;	
	- servizio di telesoccorso;	
	- servizi di attività motoria;	
	- servizi di psicomotricità;	
	- servizi di musicoterapica e danza terapia;	
	- servizio di pet therapy;	
	- attività sportiva;	
	- servizio di disbrigo pratiche;	
	- servizi di attività ludico ricreativo connesse anche all'uso	
	di strumenti multimediali;	

	- organizza e gestisce progetti extracurricolari nelle scuole	
	che coinvolgono le più diverse e svariate discipline e ambiti;	
	- gestione con mezzi propri o in appalto a mezzo convenzioni	
	con enti pubblici territoriali di centri Casa Vacanza per	
	diversamente abili;	
	- accompagnamento dei non vedenti in presidi pubblici e	
	privati;	
	- utilizzo di tecnologie in ambito didattico ed educativo;	
	- favorire l'inserimento lavorativo mirato dei disabili	
	(68/99);	
	- elaborare e gestire progetti volti al sostegno, alla	
	crescita, alla promozione e alla integrazione socio educativa	
	e culturale.	
	5. Extracomunitari	
	- centro servizi per stranieri;	
	- centro accoglienza stranieri;	
	- sportello interculturale;	
	- centri identificazione stranieri ed extracomunitari;	
	- servizi di mediazione linguistica, culturale e sociale;	
	- centri informazioni: sanità, lavoro, istruzione, previdenza	
	sociale;	
	- integrazione socio-culturale;	
	- scambio interculturale: attività di intercultura;	
	- servizi di orientamento al lavoro;	
	- servizi educativi ed assistenziali scolastici;	

	- servizi educativi ed assistenziali domiciliari tendenti a	
	promuovere l'integrazione sociale e lavorativa;	
	- servizi di alfabetizzazione di base e linguistica;	
	- organizza e gestisce progetti extracurricolari nelle scuole	
	che coinvolgono le più diverse e svariate discipline e ambiti;	
	- elaborare e gestire progetti volti al sostegno, alla	
	crescita, alla promozione e alla integrazione socio educativa	
	e culturale, anche con ristorazione.	
	6. Tossicodipendenti	
	- organizzare, gestire e fornire interventi finalizzati al	
	sostegno psicologico del soggetto e dei suoi familiari per	
	l'attuazione dei piani terapeutici individualizzati;	
	- soggiorni nelle comunità terapeutiche residenziali, anche	
	con ristorazione;	
	- accoglienza in comunità terapeutiche diurne ed aperte;	
	- soggiorni destinati alla disintossicazione; interventi di	
	prevenzione primaria sul territorio in collaborazione con le	
	famiglie e le forze sociali, nella scuola in collaborazione	
	con i provveditorati agli studi, i distretti scolastici e gli	
	altri organi collegiali; interventi particolari di prevenzione	
	nelle zone più esposte al rischio;	
	- la creazione di laboratori artigianali e comunque attività	
	lavorative volte alla reintegrazione sociale dei	
	tossicodipendenti;	
	- servizio di orientamento al lavoro;	

	- servizi educativi ed assistenziali scolastici;	
	- servizi educativi ed assistenziali volti a facilitare il	
	reinserimento nella famiglia, nella scuola e nella realtà	
	sociale, nonché l'inserimento degli ex tossicodipendenti nel	
	mondo del lavoro;	
	- elaborare e gestire progetti volti al sostegno, alla	
	crescita, alla promozione e alla integrazione socio educativa	
	e culturale.	
	7. Ragazze madri e donne in difficoltà	
	- centri di ascolto e consulenza per ragazze madri, donne in	
	difficoltà, nonché per donne vittime di abuso e	
	maltrattamento;	
	- servizio filtro in grado di offrire una prima accoglienza	
	telefonica;	
	- case famiglia, anche con ristorazione;	
	- creazione e gestione di case rifugio ad indirizzo segreto	
	per minori e donne che hanno subito violenza;	
	- comunità alloggio per gestanti e/o per madri con figli a	
	carico;	
	- case di accoglienza per donne vittime di violenza o vittime	
	della tratta al fine di sfruttamento sessuale;	
	- offrire un aiuto pratico e concreto alle donne e ai loro	
	figli che si trovano in una situazione di pericolo per la	
	propria incolumità fisica e psicologica;	
	- servizi di orientamento al lavoro;	

	- accompagnare le donne nel reinserimento sociale e	
	lavorativo;	
	- creare reti di solidarietà formale ed informale sul	
	territorio;	
	- promuovere una cultura di collaborazione sinergica con i	
	vari attori sociali nella prospettiva di migliorare le	
	procedure di segnalazione e i meccanismi di intervento in caso	
	di violenza;	
	- servizi educativi ed assistenziali scolastici;	
	- servizi educativi ed assistenziali domiciliari tendenti a	
	promuovere l'integrazione sociale e lavorativa;	
	- orientare le donne attraverso colloqui, promuovere la	
	consapevolezza dei loro diritti, aiutarle ad elaborare i	
	traumi subiti;	
	- realizzare progetti individuali volti all'incremento	
	dell'autostima e alla promozione dell'autoefficacia, nonché	
	alla ricostruzione di una propria identità autonoma	
	individuando proprie risorse e valorizzando le competenze;	
	- servizio di medicina di base e programmi di screening:	
	- elaborare e gestire progetti volti al sostegno, alla	
	crescita, alla promozione e alla integrazione socio educativa	
	e culturale.	
	8. Detenuti ed ex detenuti	
	- organizza e gestisce comunità residenziali e/o semi	
	residenziali e/o autogestite (anche a carattere familiare) e	

	servizi socio-sanitario-educativi per minori e per adulti	
	sottoposti a provvedimenti civili-amministrativi penali	
	emanati dal Tribunale;	
	- interventi finalizzati al sostegno psicologico del soggetto	
	e dei suoi familiari per l'attuazione dei piani socio	
	riabilitativi volti a facilitare il reinserimento nella	
	famiglia, nella scuola e nella realtà sociale, nonché	
	l'inserimento nel mondo del lavoro;	
	- favorire l'istruzione e la creazione di laboratori	
	artigianali e comunque attività lavorative volte alla	
	reintegrazione sociale;	
	- la cura e l'orientamento professionale, la qualificazione e	
	riqualificazione professionale fornendo anche occasione di	
	lavoro;	
	- elaborare e gestire progetti volti al sostegno, alla	
	crescita, alla promozione e alla integrazione socio educativa	
	e culturale.	
	Inoltre la Cooperativa si propone di offrire i seguenti	
	servizi relativi alle diverse tipologie di utenti:	
	Formazione orientamento	
	- servizi di informazione e di orientamento alla scelta degli	
	studi superiori ed alla scelta del lavoro e al supporto	
	nell'avviamento all'attività professionale e di supporto,	
	inserimento e accompagnamento nel mondo della scuola o del	
	lavoro di persone minori e adulti - in stato di bisogno e/o	

	svantaggiate;	
	- corsi di formazione professionale, anche post diploma, oltre	
	a ogni tipo di iniziativa finalizzata alla formazione e	
	all'aggiornamento intesa a dare ai partecipanti una	
	qualificazione utile all'inserimento lavorativo o una	
	ulteriore qualificazione professionale utile al miglioramento	
	della loro posizione lavorativa, corsi che potranno essere di	
	iniziativa propria o acquisiti in convenzione con Enti	
	pubblici e privati;	
	- attività di promozione e di richiamo all'impegno delle	
	istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di	
	affermazione dei loro diritti;	
	- attività di formazione e consulenza anche verso Enti	
	pubblici e privati, per incentivare la competenza tecnica dei	
	propri soci, operatori e terzi nelle materie oggetto della	
	cooperativa, nonché concorrere alla formazione cooperativa	
	anche con il contributo della U.E.;	
	- organizzare ogni forma di iniziative che favoriscano	
	l'attuazione del diritto allo studio sia con attività rivolte	
	agli utenti sia con interventi di formazione ed aggiornamento	
	rivolte ai docenti;	
	- promuovere e gestire attività di formazione ed aggiornamento	
	rivolto a personale non docente delle scuole e degli istituti	
	scolastici;	
	- promuove e gestisce corsi per acquisire competenze	

	specifiche per la conoscenza e la cura delle diverse sfere	
	sensoriali e riabilitative;	
	- azioni di contrasto alla analfabetizzazione di ritorno;	
	- sensibilizzazione alla tutela dell'ambiente, dello studio e	
	della conoscenza della natura, con la possibilità di gestire	
	aree e strutture destinate a tale finalità, sia in proprio che	
	in convenzione con terzi;	
	- selezione, formazione e supervisione del personale per Enti	
	Pubblici e Privati;	
	- selezione, formazione e supervisione di Educatori	
	Professionali che operino in ambito pubblico e privato;	
	- strutturazione e gestione di attività didattiche e	
	ricreative attraverso l'attuazione di corsi e di laboratori	
	ludici e artistici, musicali, teatrali etc. con obiettivi	
	educativi;	
	- produzione e distribuzione di materiale, prodotti a	
	carattere culturale, informativo e/o divulgativo e ludico;	
	- promuovere la conoscenza e l'utilizzo intelligente delle	
	nuove tecnologie informatiche;	
	- proporre corsi di creatività artigianato - manualità come	
	occasione di acquisizione di nuove capacità e di incontro tra	
	bambini, tra genitori, tra giovani;	
	- servizi di tutoring;	
	- organizzare e gestire servizi sia per i lavoratori	
	minacciati ed espulsi dal mercato del lavoro sia per giovani	

	ed adulti in cerca di prima occupazione e/o in stato di	
	disoccupazione;	
	- occasione di tirocinio per studenti, volontari e operatori	
	del settore;	
	- azione di sostegno allo sviluppo e all'occupazione;	
	- supporto tecnico per formulare le domande per concorsi o	
	curriculum vitae;	
	- informazioni sulle occasioni di lavoro: informo-Lavoro, job	
	center, imprenditoria e lavoro autonomo, telelavoro, e-	
	learning, e tutoring;	
	- organizzare e gestire direttamente o in collaborazione con	
	altre organizzazioni iniziative ed attività a carattere	
	sociale, ricreativo, culturale e bibliotecario;	
	- stimolare e favorire la qualificazione professionale e	
	l'inserimento sociale e lavorativo dei soci e non, e delle	
	loro famiglie, organizzando corsi di formazione e di	
	aggiornamento, organizzare e gestire attività di	
	sensibilizzazione delle comunità locali al fine di favorire	
	l'integrazione sociale e la crescita del territorio;	
	- organizzare e gestisce direttamente o in collaborazione	
	iniziative ed attività di promozione e valorizzazione dei Beni	
	Culturali, Ambientali e delle risorse turistiche;	
	- studio e verifica dei bisogni territoriali mediante ricerche	
	di tipo Epidemiologico Statistico e Sociologico, promuovere	
	studi sulle condizioni e sui problemi schedandone e censendo	

	le utenze;	
	- interventi di consulenza nelle strutture organizzate del	
	territorio, forniture dirette di servizi di segretariato	
	sociale a favore delle fasce sociali deboli.	
	Turismo sociale	
	- offrire interventi nel campo del turismo sociale,	
	contribuendo alla gestione di soggiorni, campeggi, alberghi,	
	case alloggio, istituendo itinerari didattici e turistici e	
	organizzare ogni altra iniziativa a carattere di studio	
	tendente a valorizzare il patrimonio culturale del territorio	
	in cui opera per i lavoratori, i soci, gli anziani, i minori,	
	i giovani e le loro famiglie, i soggetti portatori di	
	handicap;	
	- promuovere flussi turistici di bambini, di anziani e	
	portatori di handicap italiani e stranieri anche con scambi di	
	soggiorni alla pari;	
	- costruire e/o gestire complessi ed impianti turistico	
	alberghieri ed extra alberghieri ricettivi di carattere	
	sociale, particolarmente adatti a fornire ai lavoratori, ai	
	soci, agli anziani, ed ai giovani prestazioni confortevoli a	
	prezzi accessibili;	
	- esercitare attività connesse comunque con l'utilizzazione	
	del tempo libero anche complementare alle attività turistiche	
	curando i servizi ausiliari di collegamento mediante attività	
	di noleggio auto e pullman per il trasporto turistico,	

	trasporto alunni e portatori di handicap ed agenzie turistiche	
	di viaggio;	
	- gestire anche in appalto mediante convenzione centri	
	comunali, provinciali, regionali di vacanze, colonie marine e	
	montane per bambini normali e diversamenti abili allo scopo di	
	attuare forme di integrazioni sociali;	
	- realizzare e/o gestire stabilimenti balneari, camping,	
	ostelli, rifugi, impianti e stabilimenti idrominerali, centri	
	ricreativi, slittovie, sciovie, maneggi, campi da golf,	
	palestre, piscine nonché ogni altra opera idonea allo sviluppo	
	del turismo sociale;	
	- gestire, impiantare soggiorni termali e di svernamento per	
	anziani al fine di ristabilire lo stato di salute o al fine di	
	svago vacanze nonché fornire nuove occasioni di integrazione	
	sociale.	
	La cooperativa si impegna a perseguire il raggiungimento delle	
	finalità sociali anche cercando di:	
	- promuovere campagne di sensibilizzazione attraverso	
	l'organizzazione di manifestazioni, spettacoli, mostre,	
	concerti, proiezioni cinematografiche, incontri, dibattiti,	
	conferenze, convegni, workshops, concorsi, festival,	
	esposizioni e altri momenti di aggregazione;	
	- svolgere attività di produzione, pubblicazione e diffusione	
	editoriale e multimediale di materiale formativo e	
	informativo, pubblicazioni, libri, riviste e opuscoli inerenti	

	l'oggetto sociale e culturale;	
	- favorire l'incontro e lo scambio tra giovani e adulti	
	interessati ad un lavoro con i bambini;	
	- organizzare e allestire spazi per la diffusione, la	
	distribuzione e la somministrazione di prodotti alimentari	
	naturali, eco compatibili, provenienti da produzioni locali	
	e/o dalla filiera del commercio equo e solidale, nonché	
	prodotti di artigianato locale ed internazionale;	
	- produzione e vendita di articoli per l'infanzia;	
	- svolgere attività culturali nell'ambito delle arti visive,	
	della musica, del teatro, dell'ambiente, della comunicazione,	
	del lavoro, del tempo libero, delle tematiche sociali, nonché	
	iniziative sportive e ricreative;	
	- realizzare attività di ricerca, di sensibilizzazione e di	
	promozione su tematiche e/o aspetti concernenti le aree di	
	intervento della cooperativa sopra enucleate e sui fenomeni	
	sociali "negativi" (bullismo, mobbing, sniffing etc.) anche	
	mediante pubblicazioni (articoli, quaderni, libri, ecc.) e	
	strumenti multimediali;	
	- elaborare e gestire progetti volti al sostegno, alla	
	crescita, alla promozione e alla integrazione socio educativa	
	e culturale.	
	La Cooperativa si propone inoltre di soddisfare le esigenze	
	culturali e ricreative dei soci e delle loro famiglie,	
	favorendo la crescita ed il miglioramento delle loro	

	condizioni umane, morali, culturali e sociali e la promozione	
	della comunità civile nella quale essi sono inseriti o presso	
	la quale la cooperativa si trova ad operare, attraverso	
	l'esercizio delle suddette attività.	
	La Cooperativa per il raggiungimento dello scopo sociale potrà	
	svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle	
	sopra enumerate nonché compiere tutti gli atti e concludere	
	tutte le operazioni contrattuali di natura commerciale	
	immobiliare, mobiliare e industriale necessarie ed utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali. Potrà assumere interessenze	
	e partecipazioni in società diverse dalle cooperative o in	
	imprese di qualunque natura o in consorzi ed associazioni	
	aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, a scopo	
	di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. In	
	particolare, la cooperativa potrà stipulare contratti per la	
	partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi	
	dell'art. 2545 septies c.c, con la preventiva autorizzazione	
	da parte dell'assemblea. Ove nella superiore elencazione	
	fossero riscontrabili attività riservate per legge a soggetti	
	muniti di necessari titoli professionali autorizzati	
	all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari	
	disposizioni di legge, la società dovrà demandarne in ogni	
	caso l'esecuzione a questi i quali opereranno sotto la loro	
	responsabilità.	
	TITOLO III°	

	SOCI COOPERATORI	
	ART. 7 NUMERO - REQUISITI DEI SOCI - CATEGORIE.	
	<i>Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere</i>	
	<i>inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente</i>	
	<i>alla costituzione, il numero dei soci dovesse divenire</i>	
	<i>inferiore al suddetto minimo, esso deve essere integrato nel</i>	
	<i>termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si</i>	
	<i>scioglie e deve essere posta in liquidazione. Il superamento,</i>	
	<i>invece, dei limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. 2° determina</i>	
	<i>l'obbligo di convocare senza indugio, l'assemblea</i>	
	<i>straordinaria per le necessarie modificazioni dello statuto.</i>	
	<i>Qualora l'assemblea non abbia deliberato le modifiche entro</i>	
	<i>180 (centottanta) giorni dalla data in cui si è determinato il</i>	
	<i>superamento dei suddetti limiti, la cooperativa è sciolta. I</i>	
	<i>soci che non concorrono a tale deliberazioni hanno diritto di</i>	
	<i>recesso. L'ammissione di nuovi soci non comporta modificazioni</i>	
	<i>dell'atto costitutivo. Oltre ai soci fondatori, nel rispetto</i>	
	<i>del principio della porta aperta, possono essere ammessi a</i>	
	<i>soci cooperatori, tutte le persone fisiche, aventi la capacità</i>	
	<i>di agire ed in particolare, quelli che esercitano professioni,</i>	
	<i>mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla</i>	
	<i>cooperativa, che, per la loro capacità effettiva di lavoro,</i>	
	<i>attitudine e specializzazione professionale, possano</i>	
	<i>collaborare al raggiungimento dei fini sociali e quelli che</i>	
	<i>intendano maturare una capacità professionale, e, comunque,</i>	

	tutti coloro che possano partecipare direttamente	
	all'esercizio dell'impresa sociale prestando la loro attività	
	lavorativa.	
	Le persone svantaggiate, di cui all'art.4, primo comma della	
	legge n.381/1991, che devono costituire almeno il 30% di tutti	
	i lavoratori della cooperativa, compatibilmente con il loro	
	stato soggettivo	
	A solo titolo esemplificativo possono essere soci: psicologi,	
	sociologi, pedagogisti, medici, educatori professionali,	
	maestri di attività manuali ed espressive, animatori,	
	insegnanti, docenti, contabili, educatori, autisti	
	accompagnatori, assistenti sociali, infermieri professionali e	
	generici, terapisti della riabilitazione, vigilatrici	
	d'infanzia, educatori sociali e professionali, puericultrici,	
	operatori addetti all'assistenza domiciliare, operatori	
	polivalenti, insegnanti scuola materna, personale di fatica	
	e/o pulizia, bagnini, autista soccorritore e accompagnatore,	
	cuochi, istruttori nuoto, custodi locali. Ai sensi dell'art.10	
	della legge 8 novembre 1991 n.381, possono essere soci anche	
	professionisti (medici, infermieri ecc.) iscritti negli	
	appositi albi professionali.	
	I soci cooperatori:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione della medesima;	

	b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale,	
	partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed	
	alle decisioni sulla loro destinazione;	
	d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche	
	in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;	
	e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda	
	della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro	
	in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di	
	lavoro.	
	I soci cooperatori si distinguono nelle seguenti categorie:	
	ORDINARIA E SPECIALE	
	Quella ORDINARIA comprende:	
	1) soci lavoratori	
	2) soci volontari;	
	3) soci utenti o fruitori;	
	4) soci svantaggiati.	
	1) Soci lavoratori sono quelli che esercitano arti e mestieri	
	attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla	
	cooperativa, che perseguono lo scopo di ottenere, tramite la	
	gestione in forma associata e con la prestazione della propria	
	attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori	
	condizioni economiche, sociali, professionali, e che, per la	

	loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
	specializzazione professionale, possono partecipare ai lavori	
	dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio	
	e sviluppo e che prestano la loro attività ricevendo un	
	compenso. In deroga a quanto sopra possono essere altresì Soci	
	prestatori le persone fisiche aventi i requisiti di tecnici	
	amministrativi, in numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento dell'impresa sociale;	
	2) Soci volontari: sono quelli che prestano la loro attività	
	gratuitamente per fini di solidarietà il cui numero non potrà	
	superare la metà del numero complessivo dei soci;	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le	
	norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo,	
	ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro	
	gli infortuni. Ai soci volontari può essere corrisposto	
	soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e	
	documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla	
	cooperativa per la totalità dei soci. Nella gestione di	
	servizi socio-sanitari da effettuarsi in applicazione dei	
	contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le	
	prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in	
	misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri	
	di impiego di operatori previsti dalle disposizioni vigenti.	
	3) Soci utenti: sono i fruitori a vario titolo, direttamente o	
	indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa;	

	4) soci svantaggiati sono gli invalidi fisici, psichici e	
	sensoriali; gli ex degenti di istituti psichiatrici, anche	
	giudiziari; i soggetti in trattamento psichiatrico; i	
	tossicodipendenti; gli alcolisti; i minori in età lavorativa	
	in situazione di difficoltà familiare; le persone detenute o	
	internate negli istituti penitenziari; i condannati ed	
	internati ammessi al lavoro esterno ai sensi dell'art. 21	
	della legge n. 354/1975.	
	Quella SPECIALE prevista dall'art.2527, comma 3 comprende i	
	Soci in formazione o in inserimento. L'organo amministrativo	
	può deliberare, nei limiti di un terzo del totale dei soci	
	cooperatori, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche	
	sprovvisi dei requisiti) o soci apprendisti che saranno	
	ammessi in una categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	A) alla loro formazione professionale;	
	B) al loro inserimento nell'impresa sociale.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma precedente l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che debbano completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali	
	ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa;	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma precedente l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che sono in grado di concorrere parzialmente al	

	perseguimento degli scopi sociali ed economici, e sempre in	
	coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della	
	cooperativa; la delibera di ammissione dell'organo	
	amministrativo, in conformità con quanto previsto nel	
	regolamento interno stabilisce: la durata del periodo di	
	formazione o di inserimento del socio speciale; i criteri e le	
	modalità attraverso i quali si articolano le fasi di	
	formazione professionale o di inserimento nell'assetto	
	produttivo della cooperativa; la quota che il socio speciale	
	deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.	
	Al socio ammesso alla categoria speciale spettano i diritti ed	
	obblighi seguenti:	
	- partecipa all'assemblee ordinarie manifestando le proprie	
	opinioni ma non ha diritto di voto e lo esercita solamente in	
	occasione dell'approvazione del bilancio e non può	
	rappresentare altri soci e comunque non può esercitare i	
	diritti previsti dall'art. 2476 del c.c e non gode dei diritti	
	di cui agli artt. 2422 e 2545-bis del codice civile;	
	- non può essere eletto amministratore;	
	- partecipa alla ripartizione degli utili e dei ristorni in	
	misura inferiore ai soci ordinari in relazione ai costi di	
	formazione professionale o di inserimento nell'impresa	
	cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque	
	l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del	
	capitale sociale;	

	- versa la quota sociale e la relativa tassa di ammissione;	
	- dà la propria disponibilità lavorativa nell'ambito della	
	struttura operativa in base a quanto stabilito dall'organo	
	amministrativo;	
	- segue i corsi di specializzazione tecnico professionale	
	secondo le indicazioni dell'organo amministrativo.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale	
	non possono in ogni caso superare 1/10 (un decimo) dei voti	
	spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati	
	in Assemblea.	
	I soci speciali, oltre che nei casi previsti dalla legge e	
	dall'art. 12 del presente statuto, possono recedere in	
	qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno,	
	con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto,	
	sia per quanto riguarda il rapporto sociale che il rapporto	
	mutualistico, allo spirare del suddetto termine. I soci	
	speciali possono essere esclusi, anche prima della data di	
	scadenza del periodo di inserimento oltre che nei casi	
	previsti dalla legge ed in quelli individuati all'art. 13 del	
	presente statuto anche nelle seguenti ipotesi: nel caso di	
	interesse alla formazione per l'inosservanza dei doveri	
	inerenti la formazione mentre nel caso di interesse	
	all'inserimento nell'impresa per l'inopportunità, sotto il	
	profilo economico, organizzativo, finanziario del suo	
	inserimento nell'impresa sociale o per l'inosservanza dei	

	doveri di leale collaborazione con la compagine sociale o per	
	il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla categoria speciale potrà essere escluso dall'organo	
	amministrativo anche prima del termine fissato al momento	
	della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci	
	ordinari.	
	Il Socio speciale, qualora intenda essere ammesso a godere dei	
	diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, deve	
	presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto	
	periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che -	
	verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal presente	
	statuto e dal regolamento e/o il rispetto dei doveri inerenti	
	la formazione professionale, il conseguimento dei livelli	
	qualitativi prestabiliti dalla cooperativa ovvero il rispetto	
	degli impegni di partecipazione all'attività economica della	
	cooperativa finalizzati al proprio inserimento	
	nell'organizzazione aziendale - ne delibera l'ammissione. La	
	delibera di ammissione del socio speciale alla qualità di	
	socio ordinario deve essere comunicata all'interessato secondo	
	le modalità previste dallo statuto per i soci ordinari. Il	
	socio cooperatore, con la propria adesione o successivamente	
	all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito	
	regolamento, in una delle forme di cui al penultimo comma	

	dell'art. 5, del presente statuto, sottoscrivendo l'apposito	
	contratto con la cooperativa. E' incompatibile con la	
	qualifica di socio, e se già socio costituisce causa di	
	decadenza, l'esercizio in proprio o il possesso di	
	interessenze dirette, in imprese che, per dimensioni,	
	tipologia e dislocazione sul territorio dell'attività, siano	
	identiche o affini all'impresa esercitata	
	cooperativa così da potersi porre effettivamente in	
	concorrenza o in posizione di conflitto con essa. E' fatto	
	divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre	
	cooperative che perseguano identici scopi sociali ed	
	esplichino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro	
	a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.	
	L'organo amministrativo, in considerazione delle	
	caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro	
	instaurato, in deroga al comma precedente, può autorizzare il	
	socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di	
	terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative,	
	salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo che	
	può tener conto delle tipologie e delle condizioni	
	dell'ulteriore rapporto mutualistico. Il domicilio dei Soci,	
	per i rapporti con la Cooperativa, è quello risultante dal	
	libro dei Soci; Ogni socio è iscritto in una apposita sezione	
	del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle	
	categorie sopra enumerate.	

	In aggiunta ai soci cooperatori possono altresì aderire alla	
	cooperativa come soci sovventori persone fisiche, e titolari	
	di azione di partecipazione cooperativa così come previsto al	
	titolo IV del presente statuto.	
	ART. 8 - PROCEDURA AMMISSIONE NUOVI SOCI	
	L'ammissione dei soci persone fisiche è finalizzata allo	
	svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e	
	all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica	
	della cooperativa. L'aspirante socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo e presso la sede sociale domanda di	
	ammissione scritta specificando:	
	a) nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il codice	
	fiscale, la residenza, l'eventuale domicilio e la	
	cittadinanza;	
	b) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui	
	chiede di essere iscritto;	
	c) l'ammontare delle quote sociali e le modalità con cui si	
	propone di sottoscrivere la quota sociale, che non dovrà	
	comunque mai essere inferiore alla quota minima di cui	
	all'art. 9 del presente statuto né superiore al limite massimo	
	fissato dalla legge, oltre all'eventuale sovrapprezzo e tassa	
	di ammissione, se deliberate dall'assemblea;	
	d) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro,	
	dell'eventuale esperienza e capacità professionale maturata	
	nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa,	

	delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle	
	condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico che	
	intende instaurare in conformità con l'art. 5 del presente	
	statuto e dell'apposito regolamento, dei quali dichiara di	
	aver preso visione;	
	e) la dichiarazione di conoscere, accettare, il presente	
	statuto, ed i regolamenti della cooperativa, nonché l'impegno	
	a rispettarli, e dei quali dichiara di averne preso visione,	
	nonché di volersi attenere alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	f) la dichiarazione di non svolgere attività concorrente o in	
	contrasto e la non appartenenza ad altre cooperative come	
	socio-lavoratore o dipendente;	
	g) la dichiarazione espressa di accettazione della clausola	
	arbitrale di cui al presente statuto.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei	
	requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 7 del	
	presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità,	
	delibera, entro 60 giorni, con provvedimento di accoglimento,	
	e quindi assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci	
	cooperatori, ovvero a quella speciale, o con provvedimento di	
	rigetto che, motivato, verrà comunicato all'interessato entro	
	60 (sessanta) giorni dalla sua adozione. L'aspirante socio,	
	ricevuta la comunicazione scritta dell'accoglimento della	
	domanda di ammissione deve versare:	

	a) almeno il 25% (venticinque per cento) della quota sociale e	
	la rimanente quota a richiamo dell'organo amministrativo o	
	l'intera quota se esplicitamente richiesta dall'organo	
	amministrativo;	
	b) la tassa di ammissione se determinata;	
	c) l'eventuale sovrapprezzo se deliberato.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa ed annotata nel	
	libro dei soci dopo che da parte dell'aspirante socio siano	
	stati effettuati i versamenti richiesti. Trascorso un mese	
	dalla data della comunicazione dell'ammissione senza che siano	
	stati effettuati detti versamenti, la delibera di ammissione	
	diventerà inefficace. In caso di rigetto della domanda di	
	ammissione l'aspirante socio può, entro il termine di	
	decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere un	
	riesame da parte dell'assemblea, la quale si pronuncerà, in	
	via definitiva, sulla domanda non accolta, se non	
	appositamente convocata, in occasione della sua prossima	
	successiva convocazione. Nel caso di deliberazione assembleare	
	difforme, da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è	
	tenuto a recepire la decisione assembleare con deliberazione	
	da assumersi entro 30 giorni dalla data della assemblea. Le	
	irregolarità commesse dall'organo amministrativo, nelle	
	procedure di ammissione dei nuovi soci, possono formare	
	oggetto di sanzioni che prevedono la revoca degli	
	amministratori e la possibile nomina di un commissario	

	straordinario.	
	Nella relazione al bilancio o nella nota integrativa l'organo	
	amministrativo deve illustrare in merito alla politica	
	associativa le ragioni delle determinazioni assunte con	
	riguardo all'accoglimento di nuovi soci ed al loro diniego.	
	ART. 9 - CONFERIMENTI - CARATTERISTICHE E TRASFERIMENTO DELLE	
	QUOTE DEI SOCI COOPERATORI	
	I conferimenti dei soci cooperatori sono rappresentati da	
	quote indivisibili il cui valore nominale minimo e massimo non	
	può essere inferiore né superiore ai limiti previsti dalla	
	legge. Chi desidera divenire socio deve sottoscrivere una	
	quota complessiva di capitale del valore nominale di EURO	
	750,00. Oltre al danaro, i soci possono conferire beni in	
	natura e crediti e in questo caso si applica quanto disposto	
	dal quarto comma dell'art.2464 c.c. Le quote corrispondenti a	
	tali conferimenti, in natura o in crediti, devono essere	
	integralmente liberate al momento della sottoscrizione.	
	Inoltre i conferimenti possono riguardare tutti gli elementi	
	dell'attivo suscettibili di valutazione economica compresi la	
	prestazione d'opera o di servizi. Nel caso di conferimento	
	d'opera, questo può avvenire mediante prestazione di una	
	polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con	
	cui vengono garantiti, per l'intero valore assegnato, gli	
	obblighi assunti dal socio cooperatore aventi per oggetto la	
	prestazione d'opera o di servizi a favore della cooperativa.	

	Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano	
	le disposizioni degli articoli 2254 e 2255 c.c. Le quote di	
	capitale sociale sono sempre nominative non possono essere	
	sottoposte a pegno o a vincoli volontari in quanto esse si	
	considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a	
	garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci	
	contraggono con la medesima. Il creditore particolare del	
	socio finchè dura la cooperativa non può agire esecutivamente	
	sulla quota del medesimo. Le quote dei soci cooperatori non	
	possono essere cedute con effetto verso la società. I soci	
	possono cedere la quota di partecipazione all'acquirente che	
	abbia i requisiti previsti per divenire socio, solo se	
	autorizzati dall'organo amministrativo. Il socio che intende	
	trasferire le proprie quote deve, quindi, darne comunicazione	
	all'organo amministrativo con lettera raccomandata, indicando:	
	tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti	
	personali da questi posseduti ed il prezzo pattuito per la	
	cessione. In alternativa all'autorizzazione, l'organo	
	amministrativo può comunicare al socio l'intenzione di fare	
	acquistare la quota, di cui si propone la cessione, alle	
	medesime condizioni proposte dal socio, ad un terzo che abbia	
	i requisiti per assumere la qualità di socio. Tale	
	comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha	
	proposto la cessione, ferma restando la sua volontà di	
	recedere entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione	

	stessa. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione	
	deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è	
	libero di trasferire la propria partecipazione e la	
	cooperativa dovrà iscrivere nel libro dei soci l'acquirente	
	che abbia i requisiti per divenire socio. Il provvedimento che	
	nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il	
	diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione può attivare l'arbitrato o proporre opposizione	
	al Tribunale.	
	ART. 10 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI COOPERATORI	
	La quota di capitale sociale sottoscritta, nel caso di	
	conferimento di danaro, potrà essere versata a rate e	
	precisamente:	
	1) almeno il 25% all'atto del ricevimento della comunicazione	
	di ammissione;	
	2) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo	
	amministrativo.	
	Il socio che durante la vita della cooperativa intende	
	sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche	
	ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini che	
	stabilirà con apposita delibera l'assemblea su proposta	
	dell'organo amministrativo.	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento delle quote sociali sottoscritte, con le	

	modalità e nei termini sopra previsti;	
	b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo se deliberato	
	dall'assemblea;	
	c) al versamento della tassa di ammissione se determinata	
	dall'organo amministrativo, destinata a coprire le spese di	
	costituzione e di iniziale funzionamento indipendentemente dal	
	valore delle riserve;	
	d) a cooperare al raggiungimento dei fini sociali mettendo a	
	disposizione le loro capacità professionali ed il loro lavoro,	
	secondo il piano di lavoro e il relativo orario stabilito	
	dall'organo amministrativo, ed ad astenersi da ogni attività	
	che sia comunque in contrasto con i fini e con gli interessi	
	della cooperativa;	
	e) ad accettare le quantità delle prestazioni di lavoro	
	disponibili per la cooperativa stessa;	
	f) all'osservanza delle disposizioni dello statuto, dei	
	regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali;	
	g) ad instaurare rapporti mutualistici, sotto pena di	
	esclusione, con la cooperativa in conformità ai regolamenti	
	approvati e di effettuare le prestazioni lavorative cui si	
	sono impegnati secondo i piani di lavoro predisposti	
	dall'organo amministrativo.	
	Il socio, inoltre, ha l'onere di comunicare ogni variazione	
	del suo domicilio con lettera raccomandata ed essa ha effetto	

	dopo 15 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.	
	Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi	
	previsti dalla legge. In generale spettano ai soci il diritto	
	di voto, il diritto ai dividendi ed ai ristorni, il diritto di	
	recesso e di controllo degli amministratori in conformità a	
	quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto. In	
	particolare i soci, che non partecipano all'amministrazione,	
	ai sensi dell'art. 2476,2° comma, hanno diritto di avere dagli	
	amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali	
	e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia,	
	i libri sociali ed i documenti relativi alla amministrazione.	
	Il socio che intende procedere alla consultazione deve	
	avanzare richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale	
	determinerà la data d'inizio della consultazione entro 15	
	giorni dal ricevimento della richiesta comunicandola	
	tempestivamente al richiedente. I diritti inerenti all'esame	
	dei libri di cui ai commi precedenti, non spettano ai soci in	
	mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti	
	rispetto alle obbligazioni contratte con la società.	
	ART 11 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO COOPERATORE.	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione	
	della quota, fallimento e per morte del socio. In questi casi	
	il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde	
	verso questa per un anno dal giorno del verificarsi di tali	
	eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non	

	versata.	
	ART. 12 - RECESSO	
	Oltre che nei casi di recesso legale previsti dall'art. 2473	
	c.c., il recesso convenzionale compete al il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di contribuire al	
	raggiungimento degli scopi sociali anche in via temporanea;	
	c) il cui rapporto di lavoro, se subordinato, sia stato	
	risolto per giustificato motivo oggettivo, e per quanto	
	disposto all'art. 13 punto 5, lett. c) del presente statuto;	
	d) il cui rapporto di lavoro, se diverse da quello	
	subordinato, sia stato risolto con comunicazione da parte	
	della cooperativa;	
	e) in presenza di inadempimento di non scarsa importanza da	
	parte della cooperativa;	
	f) il cui rapporto di lavoro, sia subordinato che di tipo	
	diverso, sia cessato per recesso del lavoratore.	
	g) Che non abbia consentito al cambiamento dell'oggetto	
	sociale o alla trasformazione della cooperativa in altro tipo	
	di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello	
	stato di liquidazione, al trasferimento della sede in altro	
	comune, alla eliminazione di una o più cause di recesso	
	previste dal presente statuto o alla modifica della clausola	
	arbitrale di cui all'art.44 del presente statuto;	
	h) che non ha consentito al compimento di operazioni che	

	comportano una sostanziale modificazione dei diritti	
	attribuiti ai soci;	
	i) per il trasferimento della residenza del socio in un comune	
	diverso da quello in cui la cooperativa svolge la sua	
	attività;	
	l) per la cessazione dell'attività della cooperativa nel	
	comune in cui il socio ha la sua residenza o dell'appalto in	
	cui era impiegato il socio;	
	m) non adempia la propria prestazione mutualistica con	
	diligenza, ovvero quando incorra in una delle cause di	
	interruzione del rapporto di lavoro previste nel regolamento	
	interno od eventualmente previste dal CCNL di riferimento. Il	
	recesso non può essere parziale. Il recesso deve essere	
	esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.	
	L'intenzione del socio di voler esercitare il diritto di	
	recesso nei casi previsti al punto g) del presente articolo	
	dovrà essere comunicata all'organo amministrativo per iscritto	
	a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro i	
	quindici giorni dall'iscrizione nel registro imprese della	
	delibera che legittima il diritto di recesso, se il fatto che	
	legittima il recesso è diverso da una deliberazione da	
	iscrivere nel registro delle imprese esso è esercitato entro	
	trenta giorni dall'avvenuta conoscenza da parte del socio. Il	
	diritto di recesso in ogni caso non può essere esercitato	
	prima che siano decorsi novanta giorni dalla data di	

	costituzione. L'organo amministrativo deve esaminare la	
	domanda di recesso entro sessanta giorni dalla ricezione, per	
	verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di	
	legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non	
	sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo	
	deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	proporre opposizione innanzi al Tribunale. Il recesso diventa	
	efficace, sia con riguardo al rapporto sociale che con	
	riguardo al rapporto mutualistico, dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Fatto salvo quanto previsto dall'art.12 lett. c), d) ed e) in	
	caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con	
	il socio, si risolverà di diritto a far data dalla delibera	
	dell'organo amministrativo con cui si constatano i legittimi	
	motivi della risoluzione del rapporto sociale.	
	ART. 13 ESCLUSIONE	
	L'esclusione deve essere pronunciata dall'organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei	
	confronti del socio che:	
	1) non abbia versato interamente la quota sociale sottoscritta	
	e richiamata;	
	2) non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per	
	partecipare al conseguimento dello scopo sociale;	
	3) che sia stato interdetto, dichiarato fallito o che sia	

	stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena	
	che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici	
	uffici;	
	4) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò	
	univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli	
	interessi sociali o venga a trovarsi in una delle situazioni	
	di incompatibilità previste dal precedente articolo 7;	
	5) abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:	
	- a) per mutuo consenso;	
	- b) per dimissioni o per recesso contrattuale da parte del	
	lavoratore;	
	- c) per perdita dell'appalto da parte della cooperativa, con	
	conseguente assunzione o passaggio diretto presso il	
	subentrante appaltatore;	
	- d) per mancato superamento del periodo di prova;	
	6) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai	
	trattamenti pensionistici previsti dalla legge;	
	7) si sia venuto a trovare in una delle condizioni di	
	sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita o risultati	
	inabilitato a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;	
	8) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dalla legge e dal	
	contratto sociale, dai regolamenti, dalle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto	
	mutualistico con inadempimenti che non consentano la	
	prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;	

	9) senza giustificato motivo si renda moroso nei pagamenti; di	
	eventuali debiti contratti verso la cooperativa;	
	10) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'art.7 del presente statuto senza	
	la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;	
	11) che in relazione all'ulteriore rapporto di lavoro	
	subordinato, subisca un provvedimento di licenziamento, per	
	giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;	
	12) il cui ulteriore rapporto di lavoro, diverso da quello	
	subordinato, sia stato risolto dalla cooperativa per	
	inadempimento contrattuale da parte del lavoratore;	
	13) che danneggi moralmente o materialmente la società o	
	fomenti dissidi o disordini fra i soci;	
	14) che si dichiara indisponibile d intraprendere rapporti	
	mutualistici su invito della cooperativa o non intende	
	sottoscrivere l'ulteriore rapporto di lavoro. Nel caso di cui	
	al punto 1) l'esclusione non può aver luogo se non trascorso	
	un mese dalla diffida ad adempiere. Quando ricorrano	
	particolari esigenze interne alla cooperativa, l'organo	
	amministrativo ha facoltà di non decretare l'esclusione per i	
	soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età	
	pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta	
	inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale	
	prosecuzione del rapporto sociale.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	

	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti; pertanto,	
	fatto salvo quanto previsto dal presente articolo ai punti 5),	
	11) e 12), in caso di esclusione l'ulteriore rapporto di	
	lavoro instaurato con il socio si risolverà di diritto a far	
	data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.	
	Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può	
	proporre opposizione al tribunale nel termine di sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione. Gli amministratori	
	non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione.	
	ART. 14 - CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione,	
	debbono essere comunicate ai soci lavoratori destinatari,	
	mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci lavoratori e la	
	cooperativa in merito a provvedimenti adottati dall'organo	
	amministrativo su tali materie potranno essere demandate alla	
	decisione del Collegio arbitrale, regolato dall'articolo 46	
	del presente statuto.	
	I soci che intendessero reclamare contro i menzionati	
	provvedimenti dovranno promuovere la procedura arbitrale con	
	atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa a pena	
	di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevimento della	
	comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	ART. 15 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO A O ALL'ESCLUSIONE	
	La liquidazione della partecipazione sociale comprende il	

	valore nominale della quota sociale, aumentata degli importi	
	ad essa eventualmente attribuiti a titolo di rivalutazione e	
	ristorno, a norma del successivo articolo 29 del presente	
	statuto ed eventualmente ridotta in proporzione alle perdite	
	imputabili a capitale. In ogni caso la liquidazione non	
	comprende il rimborso del sovrapprezzo. La liquidazione avrà	
	luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio	
	cooperatore, diventa operativo, eventualmente ridotta in	
	proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque,	
	in misura mai superiore all'importo di cui al precedente	
	comma. Il pagamento, salvo il diritto di compensazione	
	spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio	
	eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro	
	centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso. Per	
	la parte di liquidazione eccedente l'originario conferimento e	
	per le quote assegnate al socio ex articolo 2545 sexies del	
	codice civile la liquidazione o il rimborso può essere	
	corrisposto in più rate ed entro il termine massimo di cinque	
	anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli	
	interessi legali. I soci, receduti o esclusi, avranno, altresì	
	diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e	
	deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale diventa operativo. Il socio	
	che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa	

	per il pagamento dei Conferimenti non versati, per un anno dal	
	giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della	
	quota si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del	
	rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della società, il	
	socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto	
	ricevuto a titolo di liquidazione della quota. Nello stesso	
	modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la	
	Cooperativa gli eredi ed i legatari del socio defunto.	
	ART. 16 - MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio gli eredi provvisti dei requisiti	
	per l'ammissione subentrano nella partecipazione del socio	
	deceduto se ne fanno richiesta e se, sono più di uno, nominano	
	un rappresentante comune. Diversamente conseguono il diritto	
	al rimborso delle quote effettivamente versate ed	
	eventualmente attribuite nonché al pagamento dei dividendi	
	maturati, nella misura e con le modalità previste nel	
	precedente articolo. Gli eredi del socio deceduto dovranno	
	presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle	
	quote, atto notorio dal quale risultino gli aventi causa e la	
	nomina di un unico delegato alla riscossione.	
	ART. 17 - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RIMBORSO	
	La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi e gli eredi del socio lavoratore	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	

	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà	
	richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con	
	deliberazione dell'organo amministrativo ad una apposita	
	riserva indivisibile. La cooperativa potrà compensare il	
	debito derivante dal rimborso della quota o dal pagamento	
	della prestazione mutualistica o dal rimborso di prestiti con	
	il credito derivante da penali o da risarcimento danni.	
	ART. 18 - TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI	
	LAVORATORI	
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è	
	determinate da apposito regolamento interno, approvato	
	dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura	
	subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di	
	lavoro instaurato con i medesimi. In particolare, per i soci	
	titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato il	
	regolamento richiama i contratti collettivi applicabili,	
	nonché il riferimento ai minimi della contrattazione	
	collettiva nazionale, tenendo, altresì conto della quantità e	
	qualità del lavoro prestato. Per i soci aventi rapporti di	
	lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il	
	trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla	
	qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza	
	di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai	
	compensi medi in uso per prestazioni analoghe. Il regolamento	

	può definire i parametri di carattere economico, produttivo e	
	finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare	
	lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare	
	per farvi fronte. Esso può, altresì definire le misure da	
	adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel	
	rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla	
	legge. La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio	
	nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale	
	favorendone la piena occupazione in base alle esigenze	
	produttive. In presenza di ragioni di mercato, produttive ed	
	organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in	
	parte dei soci lavoratori, l'organo amministrativo potrà	
	deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione	
	lavorativa del socio. L'eventuale periodo di inattività sarà	
	considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a	
	tutti gli effetti.	
	TITOLO IV°	
	SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI	
	ART. 19 - SOCI FINANZIATORI	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III° del	
	presente Statuto, qualora vengano costituiti, con	
	deliberazione di assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento	
	aziendale di cui all'art.4 della legge n.59/92, al fine di	
	agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la	

	realizzazione dell'oggetto sociale, possono essere ammessi	
	nella Cooperativa soci denominati "SOCI SOVVENTORI" , che	
	investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle	
	prestazioni istituzionali dell'impresa nonché, qualora la	
	cooperativa abbia adottato procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento	
	aziendale, emettere azioni di partecipazione cooperativa di	
	cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59/92. Possono	
	essere soci sovventori sia le persone fisiche che giuridiche.	
	L'aspirante socio sovventore dovrà presentare all'organo	
	amministrativo apposita domanda scritta contenente:	
	- l'indicazione delle generalità ovvero se trattasi di persona	
	giuridica l'indicazione della denominazione sociale e della	
	sede;	
	- il numero delle azioni che intende sottoscrivere;	
	- l'impegno ad attenersi al presente statuto, alle	
	deliberazioni ed ai regolamenti adottati dagli organi sociali.	
	Il socio sovventore può recedere allorquando si verifichi uno	
	dei casi previsti dall'art.2437 c.c. Inoltre il socio	
	sovventore spetta il diritto di recesso qualora sia decorso	
	l'eventuale termine temporale minimo definito dall'assemblea	
	in sede di emissione di azioni.	
	L'esercizio del recesso e la liquidazione della azioni sono	
	regolati dagli articoli 2526 e 2529 c.c. Oltre a quanto	
	espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci	

	sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito	
	dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del	
	rapporto ma non le disposizioni concernenti i requisiti di	
	ammissione, le cause di incompatibilità. e le condizioni di	
	trasferimento. Il rapporto con i soci sovventori sarà	
	disciplinato in conformità alla normativa vigente in materia	
	da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei	
	Soci.	
	ART. 20 CONFERIMENTO E AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI	
	I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una	
	specifica sezione del capitale sociale della cooperativa. A	
	tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo	
	per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti	
	dei soci sovventori. I conferimenti dei soci finanziatori	
	possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e	
	sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del	
	valore non inferiore ad euro 25,00 (venticinque/00) e non	
	superiore ad euro 500,00 (cinquecento/00) ciascuna.	
	ART. 21 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DI SOVVENZIONE	
	Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede	
	di emissione dei titoli, le quote dei soci sovventori possono	
	essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo	
	gradimento dell'organo amministrativo. Il socio finanziatore	
	che intenda trasferire le quote deve comunicare il proposto	
	acquirente e l'organo amministrativo ha la facoltà di	

	pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto	
	acquirente ,indicato dal socio che intende trasferire i	
	titoli, l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro	
	gradito e, in mancanza,il socio potrà vendere a chiunque.	
	ART. 22 - TASSO DI REMUNERAZIONE	
	Il Tasso di remunerazione dei conferimenti dei soci sovventori	
	potrà essere maggiorato rispetto a quello dei soci cooperatori	
	nella misura massima consentita dalla legge. Le quote dei soci	
	finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili	
	nella misura di due punti percentuali in più rispetto alla	
	remunerazione delle quote dei soci cooperatori stabilita	
	dall'Assemblea ordinaria dei soci. A favore dei soci	
	sovventori e delle quote di partecipazione cooperativa il	
	privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti	
	percentuali. La predetta remunerazione delle azioni deve	
	essere corrisposta anche nel caso in cui l'Assemblea decida di	
	non remunerare le quote dei soci cooperatori.	
	ART. 23 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI FINANZIATORI.	
	Fatte salve specifiche disposizioni di legge o di statuto, a	
	ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti	
	proporzionale al numero delle quote sottoscritte. A ciascun	
	socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di	
	cinque voti. I voti complessivamente attribuiti ai soci	
	finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti	

	all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna	
	assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale	
	limite i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti	
	automaticamente entro tale limite, applicando un coefficiente	
	correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei	
	voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da	
	essi portato. Ai soci finanziatori, in considerazione	
	dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è	
	riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco	
	effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di	
	scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a	
	maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La	
	deliberazione dell'assemblea di emissione delle quote	
	destinate ai soci sovventori può prevedere la nomina da parte	
	di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o	
	sindaci, purchè non superiore ad un terzo dei complessivi	
	membri dell'organo. La riduzione del capitale sociale in	
	conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore	
	nominale delle quote dei soci sovventori, se non per la parte	
	di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle	
	quote dei soci cooperatori. In caso di scioglimento della	
	Cooperativa, le quote del socio sovventore hanno diritto di	
	prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a	
	quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai	
	fini della determinazione del valore delle quote si terrà	

	conto sia del valore nominale, sia dell'eventuale sovrapprezzo	
	di emissione, ove versato e qualora non sia stato	
	successivamente destinato ad aumento gratuito del capitale a	
	favore dei soci sovventori, sia della quota parte di riserve	
	divisibili. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod.	
	civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando	
	sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla	
	data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi	
	previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle	
	azioni può stabilire un periodo maggiore. In tutti i casi in	
	cui è ammesso il recesso, il rimborso delle quote dovrà	
	avvenire ai sensi degli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ.	
	ART. 24 - AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA	
	Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può	
	adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate	
	allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto	
	stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la	
	Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa,	
	anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto	
	di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Le	
	azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per	
	un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore	
	contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto	
	risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato	
	presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. Le	

	azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in	
	opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai	
	lavoratori dipendenti non soci della Cooperativa. Alle azioni	
	di partecipazione cooperativa spettano i privilegi	
	patrimoniali stabiliti dalla legge.	
	Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria	
	dei soci, saranno determinate le modalità attuative delle	
	procedure di programmazione di cui al presente articolo.	
	L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione	
	determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e	
	di nomina del rappresentante comune.	
	Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può	
	esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere	
	alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le	
	deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni	
	dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori	
	di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della	
	Società.	
	ART. 25 - PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE	
	I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei	
	soci mediante votazioni separate. Ricorrendo le condizioni	
	stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci	
	finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.	
	L'assemblea speciale è convocata dall'organo amministrativo	
	della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria,	

	quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta	
	richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni	
	nominative della categoria. Le modalità di funzionamento delle	
	assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto	
	dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili	
	con le successive disposizioni del presente Statuto.	
	ART. 26 - STRUMENTI DI DEBITO	
	Con deliberazione dell'Assemblea la Cooperativa ai sensi	
	dell'art.2526 c.c. può emettere titoli di debito nonché	
	strumenti privi di diritti di amministrazione ad investitori	
	qualificati o istituzionali quali quelli costituiti ai sensi	
	della legge n.49/1985. In tal caso con regolamento approvato	
	dalla stessa assemblea sono stabiliti:l'importo complessivo	
	dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo	
	valore nominale unitario;le modalità di circolazione;i criteri	
	di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi;il termine di scadenza e le	
	modalità di rimborso. La deliberazione dell'assemblea	
	stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo	
	Amministrativo ai fini della collocazione dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si	
	applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del	
	c.c. in quanto compatibili con le successive disposizioni del	
	presente statuto.	

	TITOLO V°	
	PATRIMONIO SOCIALE ESERCIZIO E BILANCIO	
	ART. 27 ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato:	
	1. dai conferimenti dei soci cooperatori e rappresentato da un	
	numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non	
	inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo	
	stabilito dalla legge come previsto all'art. 9 del presente	
	statuto;	
	2. dai conferimenti dei soci sovventori rappresentato da quote	
	nominative, ciascuna del valore nominale ciascuna non	
	inferiore né superiore al limite minimo e massimo stabilito	
	dalla legge, confluenti nel fondo per lo sviluppo tecnologico	
	o per la ristrutturazione o il potenziamento o aziendale, di	
	cui all'articolo 5 del presente statuto; dai conferimenti di	
	soci o di terzi rappresentati dalle quote di	
	partecipazione cooperativa ciascuna non inferiore né superiore	
	al limite minimo e massimo stabilito dalla legge; dal valore	
	degli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione	
	di cui al precedente articolo 26;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata dalle quote delle	
	eccedenze attive di cui al successivo articolo 29 e con il	
	valore delle quote di capitale non rimborsate ai soci	
	receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;	

	c)dall'eventuale fondo sovrapprezzo delle quote sociali;	
	d)dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro	
	fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari	
	rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali	
	adempimenti previsti dalla legge, costituita dall'assemblea	
	e/o prevista per legge;	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio e conseguentemente i soci ne rispondono nel	
	limite del capitale sottoscritto ed eventualmente assegnato.	
	Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono	
	essere ripartite, in qualunque forma, tra i soci nè durante la	
	vita sociale nè all'atto del suo scioglimento.	
	ART. 28 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
	L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Alla fine di	
	ogni esercizio sociale l'organo amministrativo, oltre a quanto	
	disposto dall'art.2429-bis c.c. deve illustrare l'andamento	
	delle attività anche nei suoi riflessi sociali con particolare	
	riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui	
	favore la cooperativa opera,dei soci e della comunità	
	tutta,nonché i criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico. Nello stato	
	patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati	
	separatamente i dati dell'attività svolta con i soci,	
	distinguendo le diverse gestioni mutualistiche. Gli	

	amministratori documentano, nella nota integrativa, la	
	condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del	
	codice civile.	
	Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla	
	gestione, o in assenza di questa, nella nota integrativa nella	
	quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti	
	dall'organo amministrativo nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il	
	carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.	
	Nella suddetta relazione, o in mancanza di questa nella nota	
	integrativa l'organo amministrativo illustra anche le ragioni	
	delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei	
	nuovi soci ed il loro recesso.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale o, comunque quando lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della cooperativa, entro centottanta giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale.	
	In questo caso l'organo amministrativo, con propria	
	deliberazione presa prima della scadenza dei novanta giorni	
	dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare	
	le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente	
	necessario l'utilizzo del maggior termine fino a centottanta	
	giorni. L'organo amministrativo dovrà segnalare le ragioni	

	della dilazione nella relazione sulla gestione. Il bilancio di	
	esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo	
	delle cooperative a mutualità prevalente.	
	ART. 29 RISTORNI E DESTINAZIONE DELL'UTILE	
	L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio può appostare a favore dei soci, trattamenti	
	economici ulteriori a titolo di ristoro, qualora lo	
	consentono le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'assemblea che approva il bilancio, opererà la ratifica dello	
	stanziamento dei ristorni operato dall'organo amministrativo	
	deliberando sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei	
	limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente,	
	dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo	
	apposito regolamento.	
	Il ristoro è ripartito tra i soci cooperatori	
	proporzionalmente alla qualità e alla quantità della	
	prestazione lavorativa al fine di erogare loro un trattamento	
	economico ulteriore rispetto alle retribuzioni. L'assemblea	
	può deliberare di retribuire i ristorni in forma diretta	
	assegnando somme di denaro o in forma indiretta mediante	
	aumento proporzionale delle rispettive quote sottoscritte e	
	versate Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate	
	anche per l'attivazione del prestito sociale.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	ripartizione dell'avanzo di esercizio destinandolo:	

	A) una quota a riserva legale	nella misura non inferiore a
		quella prevista dalla legge, qualunque sia l'ammontare del
		fondo;
	B) una quota ai fondi mutualistici	per la promozione e lo
		sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge
		59/92, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
	C) un eventuale quota, quale dividendo,	ragguagliata al
		capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato,
		da distribuire: ai soci Cooperatori in misura non superiore
		all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato
		di due punti e mezzo; ai soci sovventori e ai possessori di
		azioni di partecipazione cooperativa, in misura non superiore
		a quanto stabilito nel precedente punto 1, aumentata fino a 2
		punti.
	D) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale	
		sottoscritto e versato nei limiti e alle condizioni previsti
		dall'art.7 della legge 59/92 e comunque sempre nei limiti
		consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei
		requisiti mutualistici ai fini fiscali;
	E) una eventuale quota da distribuire ai possessori di	
		strumenti finanziari diversi dalle azioni di sovvenzione e di
		partecipazione cooperativa;
	F) una eventuale quota destinata ai soci a titolo di ristorno	
		nel caso che l'organo amministrativo non l'abbia appostata al
		conto economico, sempre nei limiti e secondo le modalità di

	legge;	
	G) un'eventuale quota ai fondi di cui al punto e) del	
	precedente articolo 27;	
	H) quanto residua alla riserva straordinaria. In ogni caso	
	l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni	
	obbligatorie per legge di cui ai punti A)) e B) del presente	
	articolo necessarie per il mantenimento dei requisiti	
	mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni	
	dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio	
	sia devoluta alle riserve indivisibili.	
	L'assemblea può inoltre deliberare che gli eventuali dividendi	
	ai soci siano trattenuti dalla cooperativa e accreditati per	
	ciascuno di essi in conto nuove quote sociali.-	
	TITOLO VI°	
	GOVERNO DELLA SOCIETA'	
	ART. 30 SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE	
	Il sistema di amministrazione adottato dalla cooperativa	
	prevede i seguenti organi:	
	A) l'assemblea dei soci;	
	B) l'organo amministrativo;	
	C) il collegio sindacale, se nominato;	
	A) - ASSEMBLEA	
	ART. 31 ASSEMBLEA	
	Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	

	L'assemblea è l'organo sovrano della cooperativa e le sue	
	deliberazioni adottate in conformità dello statuto, della	
	legge e dei regolamenti, vincolano tutti i soci, ancorché non	
	intervenuti o dissenzienti. L'assemblea, ordinaria e	
	straordinaria a norma di legge, viene convocata presso la sede	
	sociale salvo diversa deliberazione, dall'organo	
	amministrativo mediante avviso contenente:	
	- l'indicazione delle materie da trattare, del luogo	
	dell'adunanza (nella sede o altrove, potrà essere purchè nel	
	territorio nazionale) e della data e ora . Nell'avviso di	
	convocazione potrà essere prevista una data di seconda e	
	ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza	
	precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le	
	assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi	
	entro trenta giorni dalla data indicata per l'assemblea di	
	prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al	
	massimo tre date ulteriori per l'assemblee successive alla	
	seconda	
	1) l'avviso può essere è affisso nei locali sociali;	
	2) comunicato ai soci o agli altri aventi diritto ,con mezzi	
	idonei allo scopo quali raccomandata a mano o telefax, posta	
	elettronica o altri mezzi similari che garantiscano l'avvenuto	
	ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel	
	domicilio risultante dal libro soci o a mezzo raccomandata con	
	le stesse modalità e termini. L'organo amministrativo potrà a	

	sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita	
	nel comma precedente, usare qualunque altra forma di	
	pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di	
	convocazione delle assemblee. In mancanza delle suddette	
	formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando	
	siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di	
	voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi	
	e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva	
	comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli	
	organi amministrativi e di controllo non presenti.	
	L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno entro	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,	
	secondo quanto previsto dall'art.28 del presente statuto, per	
	l'approvazione del bilancio di esercizio.	
	L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'organo	
	amministrativo lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta	
	per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal	
	collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un	
	decimo dei voti spettanti ai soci lavoratori ed ai soci	
	sovventori.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro	
	quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per	
	argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su	
	proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di	

	una relazione da essi predisposta.	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge.	
	ART. 32 - ASSEMBLEA ORDINARIA COMPETENZE.	
	L'assemblea ordinaria;	
	1) approva il bilancio consuntivo con la relazione dell'organo	
	amministrativo e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche	
	l'eventuale bilancio preventivo;	
	2) determina il periodo di durata del mandato e predetermina	
	il numero dei componenti del consiglio di amministrazione da	
	eleggere, e provvede alle relative nomine e revoche;	
	3) determina la misura dei compensi da corrispondersi agli	
	amministratori per la loro attività collegiale; determina un	
	importo complessivo per la remunerazione di tutti gli	
	amministratori, inclusi quelli investiti di particolare	
	cariche;	
	4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque	
	opportuno, i componenti del collegio sindacale, designa tra	
	questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti;	
	delibera l'eventuale revoca;	
	5) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se	
	nominato, l'incarico di controllo contabile ex art. 2409	
	quater del codice civile, e determina il corrispettivo	
	relative all'intera durata dell'incarico;	
	6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei	
	sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex	

	art. 2409 bis;	
	7) approva i regolamenti previsti dall'art. 47 del presente	
	statuto con le maggioranze previste per l'assemblea	
	straordinaria nonché i regolamenti previsti dall'art.6, comma	
	1 della legge 142 del 2001;	
	8) delibera sulla domanda di ammissione dell'aspirante socio	
	non accolta dall'organo amministrativo, in adunanza	
	appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della	
	prima convocazione successiva alla richiesta da parte	
	dell'interessato;	
	9) delibera, all'occorrenza, i piani di crisi aziendale con	
	previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle	
	disposizioni dell'apposito regolamento e delle leggi vigenti	
	in materia;	
	10) delibera la ratifica dei ristorni o di eventuali	
	trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione	
	retributiva, o la quota degli utili da destinare a ristorno ai	
	sensi del punto d) del precedente art.29;	
	11) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati	
	dalla legge, un piano di avviamento allo scopo di promuovere	
	l'attività imprenditoriale della cooperativa;	
	12) delibera l'emissione degli strumenti finanziari previsti	
	dal presente statuto;	
	13) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento	

	aziendale;	
	14) delibera le procedure di programmazione pluriennale	
	finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale di	
	cui all'art. 5 del presente statuto approvandone	
	annualmente,in sede di approvazione del bilancio, gli stati di	
	attuazione, previo parere dell'assemblea speciale dei	
	possessori di azioni di partecipazione cooperativa;	
	L'assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia	
	attribuita dalla legge alla sua competenza.	
	ART. 33 - ASSEMBLEA TOTALITARIA	
	In mancanza di formale convocazione , l'assemblea si reputa	
	regolarmente costituita in forma totalitaria quando è	
	rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la	
	maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di	
	controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei	
	partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui	
	quali si ritenga sufficientemente informato.	
	Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovrà essere data	
	tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai	
	componenti dell'organo amministrativo e di controllo nono	
	presenti	
	ART. 34 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA	
	L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare a norma dell'art.2365 c.c.	
	sulle modificazioni dello statuto (ivi comprese quelle	

	riguardanti le clausole di cui all'articolo 2514 del codice	
	civile,) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei	
	liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita	
	dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle materie	
	espressamente riservate dalla legge e dal presente statuto	
	alla competenza dell'organo amministrativo.	
	ART. 35 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente	
	costituita:	
	- in prima convocazione, quando intervengono personalmente o	
	per delega la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci;	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti	
	dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia	
	ordinaria sia straordinaria, così in prima come in seconda	
	convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti	
	dei soci presenti o rappresentati. Tuttavia per lo	
	scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea	
	straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione,	
	delibera validamente con il voto favorevole dei tre quinti dei	
	voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.	
	ART. 36 - INTERVENTO - VOTAZIONI - RAPPRESENTANZA	
	Nelle assemblee hanno diritto di intervenire tutti i soci	
	iscritti nel relativo libro. Hanno diritto di voto coloro che	
	risultano iscritti nel libro dei soci operatori e nel libro	

	dei soci finanziatori da almeno 90 giorni e che non siano in	
	mora nel pagamento delle quote sottoscritte, fermi rimanendo i	
	limiti al diritto di voto previsti per i soci finanziatori ed	
	i soci iscritti nella categoria speciale. Ogni socio	
	cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare delle quote possedute. Ciascun socio finanziatore	
	avrà diritto ad un numero di voti stabilito dall'apposito	
	regolamento. Ai possessori di strumenti finanziari non può, in	
	ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti	
	spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati	
	in ciascuna assemblea generale. I soci che abbiano diritto di	
	intervenire, che per qualsiasi motivo, non possono presenziare	
	ai lavori dell'assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla	
	medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, che non	
	sia amministratore o sindaco, ma avente diritto al voto,	
	mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino	
	ad un massimo di tre soci. Le deleghe debbono essere	
	menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate agli atti	
	sociali. Le associazioni di rappresentanza territoriali del	
	movimento cooperativo cui la cooperativa aderisce potranno	
	partecipare con propri rappresentanti ai lavori	
	dell'assemblea, senza diritto di voto.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire per acclamazione. Per le	

	votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata	
	di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.	
	ART.37 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente o dall'Amministratore	
	Unico. La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la	
	maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non	
	socio. Spetta al Presidente dell'assemblea verificare la	
	regolarità della costituzione,accerta l'identità e la	
	legittimazione dei presenti regola il suo svolgimento ed	
	accerta i risultati delle votazioni. Il verbale delle	
	assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un	
	notaio.	
	ART. 38 - ASSEMBLEA SPECIALE PER I POSSESSORI DEGLI STRUMENTI	
	FINANZIARI	
	Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di	
	voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:	
	1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della	
	cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;	
	2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti	
	ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile;	
	3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di	
	ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro	
	confronti;	
	4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario	
	alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli	

	strumenti finanziari e sul rendiconto relative;	
	5) sulle controversie con la cooperativa e sulle relative	
	transazioni e rinunce;	
	6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna	
	categoria di strumenti finanziari.	
	L'assemblea speciale è convocata dagli amministratori della	
	cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano	
	necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli	
	strumenti finanziari ne faccia richiesta.	
	Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle	
	deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli	
	interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei	
	rapporti con la cooperativa. Il rappresentante comune ha	
	diritto di esaminare i libri dei soci ed il libro delle	
	adunanze e deliberazioni dell'assemblea e di ottenere	
	estratti; ha altresì il diritto di assistere all'assemblea	
	della cooperativa e di impugnarne le deliberazioni.	
	B) - ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ART. 39 - NOMINA - COMPOSIZIONE DURATA METODO	
	La cooperativa può essere amministrata, a scelta, da un	
	amministratore unico o da un consiglio di amministrazione	
	costituito da un numero dispari di membri variabile da 3 (tre)	
	a 7 (sette) eletti dall'Assemblea previa predeterminazione del	
	numero da eleggere. I componenti del Consiglio, oltre che	
	scelti fra i Soci anche sovventori, possono essere scelti	

	anche tra soggetti non soci purchè la maggioranza del	
	Consiglio sia scelta tra i soci Cooperatori. L'Amministratore	
	Unico deve essere scelto unicamente tra i soci Cooperatori. I	
	componenti l'organo amministrativo sono sempre rieleggibili e	
	restano in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione	
	di volta in volta presa dall'assemblea; in ogni caso gli	
	amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della loro carica. Nel caso in cui la cooperativa sia	
	amministrata da un consiglio di amministrazione le decisioni	
	del Consiglio sono sempre adottate in forma collegiale. Spetta	
	al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del	
	collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli	
	dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in	
	conformità del presente statuto, entro i limiti complessivi	
	fissati dall'assemblea. Il consiglio, quando a ciò non provvede	
	l'assemblea, elegge nel suo seno il Presidente e il Vice	
	Presidente. Il consiglio può delegare proprie attribuzioni ad	
	uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo,	
	determinando contenuto, limiti ed eventuali modalità di	
	esercizio della delega; in ogni caso non potranno essere	
	oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381	
	del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di	
	recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci. Gli amministratori	

	delegati e il comitato esecutivo di cui al precedente comma,	
	ove nominati, curano che l'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle	
	dimensioni dell'impresa e riferiscono all'organo	
	amministrativo e al collegio sindacale, con la periodicità di	
	novanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla	
	sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior	
	rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate	
	dalla società e dalle sue controllate. Gli amministratori sono	
	comunque tenuti ad agire in modo informato; ciascun	
	amministratore può chiedere agli organi delegati che in	
	consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione	
	della società .	
	ART. 40 - COMPETENZA E RIUNIONI	
	All'organo amministrativo è affidata la gestione della società	
	e a tal fine è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri	
	per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa,	
	salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi	
	previsti dal presente statuto e nel rispetto, in ogni caso,	
	delle prescrizioni di cui all'articolo 2512 e seguenti del	
	codice civile in materia di mutualità prevalente. L'organo	
	amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle	
	quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia	
	fatta richiesta da almeno due consiglieri. La convocazione è	
	fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni	

	prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma,	
	fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci	
	effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della	
	riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la	
	maggioranza degli amministratori in carica. L'organo	
	amministrativo, delibera validamente, sempre in forma	
	collegiale con la presenza effettiva della maggioranza dei	
	suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei	
	presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il	
	voto non può essere dato per rappresentanza. Le votazioni sono	
	palesi. Agli amministratori oltre al rimborso delle spese	
	sostenute per l'esercizio delle loro funzioni potrà essere	
	assegnata una indennità annua complessiva che verrà	
	determinata dall'assemblea all'atto della nomina. Agli stessi	
	potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di	
	un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e	
	continuativa da costituirsi mediante accantonamenti annuali	
	ovvero mediante apposita polizza assicurativa. Ogni	
	amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed	
	al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio	
	o di terzi, abbia in una determinata operazione della società,	
	precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se	
	si tratta amministratore delegato deve altresì astenersi dal	
	compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo	
	amministrativo.	

	Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del	
	consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le	
	ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Le	
	deliberazioni dell'organo amministrativo che non sono prese in	
	conformità della legge e dello statuto possono essere	
	impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale, dagli	
	amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere	
	impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.	
	ART. 41 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	
	Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di	
	amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi	
	previsti dall'articolo 2386 c.c purchè la maggioranza sia	
	sempre costituita da soci operatori e comunque da	
	amministratori nominati dall'assemblea. Se viene meno la	
	maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea,	
	quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè	
	provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori	
	così nominati scadono in contemporanea con quelli in carica.	
	ART. 42 POTERI DI RAPPRESENTANZA	
	L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della Cooperativa	
	e la firma sociale. In caso di nomina del Consiglio di	
	Amministrazione la rappresentanza e la firma sociale spettano	
	al Presidente del Consiglio di Amministrazione ai	
	vicepresidenti ed agli amministratori, in via tra di loro	
	congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito nella	

	deliberazione di nomina, limitatamente agli atti rientranti	
	nell'oggetto sociale. L'Amministratore Unico o il Presidente	
	perciò è autorizzato a partecipare agli appalti pubblici,	
	riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati,	
	pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone	
	liberatorie quietanze. Essi hanno anche la facoltà di nominare	
	avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti	
	la cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e	
	amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. Il	
	Consiglio può delegare parte dei propri poteri al Vice	
	Presidente o a un membro del consiglio, nonchè, con speciale	
	procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi. Il	
	Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa	
	l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché	
	adequate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del	
	giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. In caso di	
	assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue	
	attribuzioni spettano al Vice Presidente.	
	C) - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE	
	ART. 43 - NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui	
	all'art.2543, comma 1° c.c. la nomina del collegio sindacale	
	è obbligatoria. Il collegio sindacale, qualora nominato	
	dall'assemblea anche se non obbligatorio ha anche le funzioni	

	di revisione legale dei conti, si compone di tre membri	
	effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di	
	legge. I sindaci supplenti, in caso di decadenza o rinuncia di	
	uno effettivo sono destinati a subentrare in ordine di	
	anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge. Il	
	Presidente del collegio sindacale è designato dall'assemblea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei	
	sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui	
	il collegio è stato ricostituito. Qualora la assemblea	
	stabilisca che i sindaci debbono essere remunerati, il	
	compenso deve essere fissato prima della nomina e per tutta la	
	durata della carica.	
	In alternativa al collegio sindacale i soci possono nominare	
	un organo di controllo costituito da un solo membro effettivo.	
	ART. 44 COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE	
	Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Il	
	Collegio esercita anche il controllo legale ai sensi degli	
	articoli 2409-bis e seguenti del codice civile. Il collegio	
	deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del	

	collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli	
	intervenuti. Il collegio sindacale è regolarmente costituito	
	con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a	
	maggioranza assoluta dei presenti. I sindaci devono assistere	
	alle adunanze delle Assemblee dei Soci, alle adunanze	
	dell'organo amministrativo. La decadenza ha luogo anche nel	
	caso in cui non si partecipi senza giustificato motivo a due	
	riunioni. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da	
	parte degli amministratori, il collegio sindacale deve	
	convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte	
	dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente	
	del Consiglio di Amministrazione convocare l'assemblea qualora	
	nell'espletamento del suo incarico ravvisi i fatti censurabili	
	di rilevante gravità e vi sia urgente necessita di provvedere.	
	I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di	
	esercizio, devono indicare specificamente nella relazione	
	prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti	
	nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo	
	mutualistico così come disposto dall'art.2 legge 59/92.	
	Dovranno inoltre documentare la condizione di prevalenza	
	evidenziando i parametri contabili ai sensi dell'art. 2513	
	c.c. I sindaci possono in ogni momento procedere, anche	
	individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad	
	effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche	
	individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi	

	nell'apposito libro. La denuncia al tribunale di cui	
	all'articolo 2409 del codice civile può essere promossa da	
	almeno un decimo dei soci.	
	ART. 45 REVISORE LEGALE DEI CONTI	
	Al di fuori del caso di cui all'art.2399 la revisione legale	
	dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da	
	una società di revisione legale iscritti nell'apposito	
	registro. L'incarico di revisione legale dei conti è	
	conferito, su proposta motivata dell'organo di controllo, ove	
	nominato, dall'assemblea, la quale determina il corrispettivo	
	spettante al revisore legale o alla società di revisore legale	
	per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha durata di tre	
	esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio	
	dell'incarico. Il revisore o la società incaricati della	
	revisione legale dei conti:	
	1.Verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta	
	della contabilità sociale e l corretta rilevazione nelle	
	scritture contabili dei fatti di gestione;	
	2.Esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio	
	di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.	
	ART. 46 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i	
	soci e la cooperativa, anche se promosse da amministratori,	
	liquidatori e sindaci se nominati ovvero nei loro confronti e	

	che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al	
	rapporto sociale saranno devolute alla cognizione di arbitri	
	rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs.n.5/03	
	nominati con le modalità previste dal presente articolo salvo	
	che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico	
	Ministero. Gli arbitri sono in numero di :	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 500,00	
	(cinquecento virgola zero zero). Ai fini della determinazione	
	del valore della controversia si tiene conto della domanda di	
	arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti	
	del codice di procedura civile; b) tre arbitri per le altre	
	controversie. Gli arbitri tutti nominati, entro trenta giorni	
	dalla richiesta fatta dalla parte più diligente dal Presidente	
	del Consiglio Notarile del Distretto nel cui ambito ha sede la	
	cooperativa. I tre arbitri così nominati provvederanno a	
	designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei	
	termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati	
	nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della	
	parte più diligente, il Presidente del Tribunale della	
	circoscrizione in cui ha sede la cooperativa. La clausola	
	arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci, anche non	
	cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di	
	proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da	
	parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative	
	alla mancata accettazione della domanda di adesione.	

	L'accettazione della nomina alla carica di amministratore,	
	sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente. La domanda di	
	arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra i soci è	
	comunicata alla cooperativa, fermo restando quanto disposto	
	dall'art.35 comma 1 del D.lgs. n.5/03. Gli arbitri decidono	
	secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36	
	del D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli	
	arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo	
	non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali	
	disponibili. Gli arbitri decidono nel termine di tre mesi	
	dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi	
	proroghino detto termine per non più di una sola volta nel	
	caso di cui all'art.35,comma 2, D.Lgs. n.5/03, nel caso in cui	
	sia necessario disporre una C.T.U o in ogni altro caso in cui	
	la scadenza del termine possa nuocere alla completezza	
	dell'accertamento o al rispetto del principio del	
	contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa	
	ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.	
	Gli arbitri fissano al momento della costituzione le regole	
	procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi	
	in ogni caso devono fissare una apposita udienza di	
	trattazione. Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale	
	sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della	
	procedura. Fuori dai casi in cui non integri di per sé una	

	causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione	
	definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata	
	quale causa di esclusione del socio, quando incida	
	sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società	
	o quando lasci presumere il venir meno della sua leale	
	collaborazione dell'attività sociale. Le modifiche alla	
	presente clausola compromissoria devono essere approvate con	
	delibera dei soci e con la maggioranza di almeno i due terzi	
	dei soci. I soci assenti e dissenzienti possono entro i	
	successivi novanta giorni esercitare il diritto di recesso. Si	
	applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36	
	del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5. Il Collegio	
	arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità	
	di ripartizione del costo dell'arbitrato. Non possono essere	
	oggetto di compromesso le controversie nelle quali la legge	
	preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.	
	TITOLO VII°	
	DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	
	ART. 47 - SCIoglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste ai numeri 1)	
	2) 3) 5) 6) 7) dell'art.2484 c.c , nonchè nei seguenti casi:	
	a) per la perdita del capitale sociale ex art.2545-duodecies	
	c.c;	
	b) per la riduzione del numero dei soci al di sotto di quello	
	legale se non viene reintegrato nel termine massimo di un	

	anno;	
	c) per atto dell'autorità di vigilanza ex art.2545 septies	
	c.c.;	
	d) per provvedimento dell'autorità che ordina la liquidazione	
	coatta amministrativa ex art.2545-terdecies c.c.	
	L'assemblea delibera ed accerta lo scioglimento nei casi in	
	cui tale accertamento non compete all'organo amministrativo.	
	Nel caso si verifichi una delle suddette cause di	
	scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante	
	iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso	
	l'ufficio del registro delle imprese.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della	
	cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa,	
	l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni	
	dell'atto costitutivo e dello statuto disporrà in merito a:	
	a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del	
	Collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della società;	
	c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla	
	cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche	
	di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti	
	necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi	
	compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami,	

	in funzione del migliore realizzo. Ai liquidatori potrà essere	
	conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la	
	liquidazione della società, salvo i seguenti, che dovranno	
	comunque essere approvati dall'assemblea. La società potrà, in	
	qualsiasi momento, revocare lo stato di liquidazione,	
	occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento,	
	con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze	
	previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello	
	statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni	
	riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno	
	diritto di recedere.	
	ART. 48 - DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE	
	Dichiarato lo scioglimento, il patrimonio sociale che	
	risulterà dall'attività di liquidazione sarà devoluto ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione in conformità al presente statuto e in	
	ottemperanza al disposto dell'art.2514 lettera d) c.c.,	
	dedotti nell'ordine:	
	a) il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa e i	
	dividendi eventualmente maturati;	
	b) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci	
	sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi	
	eventualmente maturati;	
	c) il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori i	
	eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati;	

	d) la parziale assegnazione ai possessori di strumenti	
	finanziari, qualora emessi, secondo quanto eventualmente	
	stabilito dall'assemblea dei soci lavoratori, nel rispetto dei	
	limiti imposti dalla legge.	
	ART. 49 - REGOLAMENTI	
	Il funzionamento tecnico amministrativo della Cooperativa,	
	nonché i rapporti e le modalità di versamento da parte dei	
	soci ordinari e Sovventori, la prestazione professionale ed il	
	trattamento economico dei soci d'opera, l'utilizzo dei soci	
	volontari e svantaggiati saranno disciplinati da appositi	
	regolamenti interni da redigersi da parte del Consiglio e da	
	approvarsi dall'Assemblea dei soci. Anche per la raccolta del	
	risparmio tra Soci dovrà redigersi apposito regolamento	
	interno.	
	ART. 50 PRINCIPI DI MUTUALITA - NORME DI RINVIO E DISPOSIZIONI	
	FINALI.	
	La cooperativa non può modificare la propria natura di	
	cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta	
	la sua automatica messa in liquidazione. Alla cooperativa che	
	si prefigge il conseguimento dei parametri di scambio	
	mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del	
	codice civile è fatto divieto di distribuire dividendi in	
	misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato;	